

1.

R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942).

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Capo I

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. – Sono fonti (70, 87, 121, 138, Cost.) del diritto:

- 1) le leggi (2, 10 ss.);
- 2) i regolamenti (3, 4);
- 3) le norme corporative⁽¹⁾;
- 4) gli usi (8 ss.).

⁽¹⁾ Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, soppressione degli organi corporativi centrali, del comitato interministeriale prezzi e del comitato interministeriale per l'autarchia, ha soppresso l'ordinamento corporativo fascista.

2. Leggi. – La formazione delle leggi (1, n. 1) e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale (70 ss., 87, 128 Cost.)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si vedano: D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

3. Regolamenti. – Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (4, 77, 87 Cost.)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si vedano: D.P.C.M. 19 giugno 1946, n. 1, nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promul-

gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

4. Limiti della disciplina regolamentare. – I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

5 - 7. (Omissis)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articoli riguardanti le norme corporative, abrogati dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

8. Usi. – Nelle materie regolate dalle leggi (1, n. 1) e dai regolamenti (1, n. 2) gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (1, n. 4, 9)⁽¹⁾.

Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto⁽²⁾.

⁽¹⁾ Fanno riferimento agli usi i seguenti articoli del cod. civ.: 770 (donazione remuneratoria); 892 (distanze tra gli alberi); 893 (alberi presso strade, canali e sul confine di boschi); 896 (recisione di rami protesi sul fondo del vicino); 992 e 993 (diritto dell'usufruttuario a ricavare pali per le vigne e le coltivazioni dai boschi); 1084 (norme regolatrici della servitù); 1181 (rifiuto di adempimento parziale di prestazioni divisibili); 1182 (luogo dell'adempimento); 1183 (tempo dell'adempimento); 1187 (proroga del termine che scade di giorno festivo); 1214 (offerta della prestazione al creditore); 1217 (intimazione al creditore di ricevere la prestazione di fare); 1269 (accettazione della delegazione di pagamento); 1283 (usi contrari all'anatocismo); 1326 (comunicazione dell'accettazione di contratto al proponente); 1327 (esecuzione del contratto prima dell'accettazione); 1333 (rifiuto di proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente); 1336 (contenuto dell'offerta al pubblico); 1340 (clausole d'uso nel contratto); 1368 (pratiche generali interpretative); 1374 (integrazione del contratto); 1454 (congruità del termine nella diffida ad adempiere); 1457 (esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale); 1492 (effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta); 1496 (garanzie per vizi nella

vendita di animali); 1498 (pagamento del prezzo nella vendita); 1510 (consegna della cosa mobile venduta); 1512 (garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta); 1517 (risoluzione della vendita); 1520 (esame della cosa nella vendita con riserva di gradimento); 1521 e 1522 (vendita a prova e su campione); 1527 (documenti da consegnare nella vendita su documenti); 1528 (pagamento del prezzo nella vendita su documenti); 1535 (vendita a termine dei titoli di credito); 1550 (spettanza del diritto di voto nel rapporto); 1562 (scadenza per i pagamenti nella somministrazione periodica); 1566 (patto di preferenza); 1570 (preavviso di recesso nella somministrazione); 1574 (durata della locazione senza determinazione di tempo); 1592 (miglioramenti nella locazione); 1594 (sublocazione di cose mobili); 1609 (piccole riparazioni a carico dell'inquilino); 1657 (calcolo del corrispettivo dell'appalto); 1658 (fornitura della materia nell'appalto); 1665 (verifica dell'opera nell'appalto); 1687 (riconsegna delle merci al destinatario del trasporto); 1709 (onerosità del mandato); 1712 (ritardo nella comunicazione al mandante dell'eseguito mandato); 1732 (dilazioni nella commissione); 1733 (misura della provvigione al commissionario); 1736 (compenso per lo star del credere al commissionario); 1739 (adempimento degli obblighi dello spedizioniere); 1740 (misura del compenso dello spedizioniere); 1749 (compenso all'agente per i contratti non eseguiti); 1750 (preavviso per il recesso dal rapporto di agenzia); 1751 (indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia); 1756 (rimborso delle spese al mediatore); 1825 (interessi sul conto corrente); 1831 (scadenze delle chiusure del conto corrente); 1834 (preavviso per le restituzioni nel deposito di denaro); 1838 (compenso alla banca per il deposito di titoli in amministrazione); 1845 (preavviso per il recesso dall'apertura di credito); 1847 (cautele d'uso nell'anticipazione bancaria); 1855 (preavviso per il recesso dal conto corrente bancario); 2078 (disciplina del rapporto di lavoro); 2109 (durata del periodo di riposo nel rapporto di lavoro); 2110 (indennità per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio); 2118 (durata del preavviso nel recesso dal rapporto di lavoro); 2130 (durata del tirocinio); 2139 (scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori agricoli); 2187 (rapporti di associazione agraria); 2225 (corrispettivo del contratto d'opera); 2232 (collaborazione di terzi nell'esecuzione del contratto d'opera); 2233 (determinazione del compenso del contratto d'opera); 2234 (acconti sul compenso al prestatore d'opera); 2240 (lavoro domestico); 2243 (periodo di riposo al lavoratore domestico).

(¹) Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

9. Raccolte di usi. – Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (¹).

(¹) Si veda D.L.vo C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152 modif. con L. 13 marzo 1950, n. 115, nuove norme per l'accertamento degli usi generali del commercio. Si veda, inoltre, l'art. 38 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che dispone:

«38. Le cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della provincia comunicano alla Camera di Commercio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese della Camera di Commercio richiedente».

Capo II Dell'applicazione della legge in generale

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. – Le leggi (1, n. 1) e i regolamenti (1, n. 2) divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione (73 Cost.) (¹), salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (²).

(¹) Si vedano: L. 31 gennaio 1962, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2092, norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli, convertito nella L. 29 novembre 1928, n. 2709; R.D. 24 settembre 1931, n. 1256, approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti; D.P.C.M. 19 giugno 1946, n. 1, nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato; D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, approvazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, approvazione del regolamento di esecuzione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; L. 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui art. 15 dispone: «Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge»; L. 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(²) Comma da ritenere abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo fascista, disposta dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

11. Efficacia della legge nel tempo. – La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 Cost.; 2 c.p.).

I contratti collettivi di lavoro (2067 ss. c.c.) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione (2074 c.c.).

12. Interpretazione della legge. – Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. – (Omissis) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'ordinamento corporativo fascista è stato soppresso dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

– Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (25 Cost.; 1, 2 c.p.).

15. Abrogazione delle leggi. – Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

16. Trattamento dello straniero. – Lo straniero ⁽¹⁾ è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (29).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (29; 10 Cost.; 2508 ss. cc.) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Si vedano: L. 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e relative norme di esecuzione R.D. 2 agosto 1912, n. 949, con le modificazioni e le aggiunte di cui alla L. 31 gennaio 1926, n. 108; L. 5 febbraio 1992, n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, la quale ha abrogato tutte le disposizioni antevigenti suddette; D.L.vo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; L. 21 aprile 1983, n. 123; L. 30 dicembre 1986, n. 943, e L. 16 marzo 1988, n. 81, per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in Italia; D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, e il regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612, per la libera circolazione dei cittadini di Stati membri della CEE e per la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità; D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 39; D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e relativo regolamento (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

⁽²⁾ Si veda la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva in Italia con L. 28 gennaio 1971, n. 220.

17. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dello stato e delle capacità delle persone e dei rapporti di famiglia. – Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di fami-

glia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono (115, 116 c.c.) ⁽²⁾.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte (456 ss. c.c.), di donazioni (769 ss. c.c.), ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero).

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora i Capi II e IV della citata L. n. 218/1995.

⁽²⁾ A seguito della convenzione sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 742 (G.U. 12 novembre 1980, n. 310), si applica la legge dello Stato nel quale il minore ha residenza o comunque si trova, per quanto riguarda i mezzi giuridici di protezione dei minori.

18. ⁽¹⁾ [Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.

– I rapporti personali tra coniugi (143 ss. c.c.) di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (143 c.c.) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 29 della citata L. n. 218/1995.

⁽²⁾ Si vedano: Convenzione de l'Aja del 12 giugno 1902, in tema di matrimonio, divorzio e separazione personale (resa esecutiva in Italia con L. 7 settembre 1905, n. 523); L. 10 giugno 1985, n. 301, adesione alla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata a l'Aja l'1 giugno 1970.

● Con riguardo a giudizio di separazione personale di coniugi entrambi cittadini italiani (introdotta prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e al quale, pertanto, non sono applicabili le disposizioni della stessa), sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio di uno dei coniugi, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine della competenza territoriale del giudice adito. L'indicata giurisdizione non viene meno né per il fatto che siano state formulate, con quella di separazione, domande circa l'affidamento dei figli di cittadinanza straniera, in quanto la giurisdizione va determinata con riferimento ai criteri di col-

legamento relativi alle parti del giudizio (qualità che la prole non ha nel giudizio di separazione), né per il fatto che sia stata previamente proposta ad un giudice straniero domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto tra quest'ultima causa e quella di separazione personale tra i medesimi coniugi, introdotta in Italia non sussiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 6 novembre 1996, n. 9655, Mulas c. Mioni. [RV500353]

● Nel regime anteriore alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità che non abbiano stipulato alcuna convenzione va individuata (a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con la sentenza n. 254 del 2006, dell'art. 19, primo comma, delle preleggi, il quale stabiliva che i rapporti patrimoniali tra i coniugi fossero regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio), applicando per analogia ove le rispettive leggi nazionali dei coniugi siano insuscettibili di un'applicazione cumulativa (come nella specie, stante l'inconciliabilità della legge italiana della moglie prevedente la comunione dei beni, quale regime legale, e quella austriaca del marito stabilente invece, al riguardo, la separazione dei beni) la disposizione, dettata in materia di rapporti personali tra coniugi, dell'art. 18 delle preleggi, nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della parte che stabiliva l'applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio (Corte cost., sentenza n. 71 del 1987). Pertanto, in applicazione del suddetto criterio, anche i rapporti patrimoniali tra coniugi, al pari di quelli personali, devono intendersi regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio (nella specie, quella italiana, avendo anche il marito successivamente conseguito la cittadinanza italiana). * Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2007, n. 1609, Menz c. Scherzer. [RV593862]

19. (1) [Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi]. – I rapporti patrimoniali tra coniugi (159 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 30 della citata L. n. 218/1995.*

(2) *Si vedano la Convenzione de l'Aja del 17 luglio 1905, diretta a regolare i conflitti di legge in materia di rapporti patrimoniali fra i coniugi (resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 1909, n. 640); e la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745.*

20. (1) [Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli]. – I rapporti tra genitori e figli (315 ss. c.c.) sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio (250, 269, 280 c.c.).

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione (291 ss. c.c.) (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 33-41 della citata L. n. 218/1995.*

(2) *In materia internazionale si vedano: Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745; Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con L. 22 maggio 1974, n. 357.*

● A norma dell'art. 20 delle preleggi, qualora il giudice italiano, in forza delle norme di diritto internazionale privato previste dagli artt. 16 e 21 delle preleggi medesime, debba applicare una legge straniera, non può tener conto del rinvio da questa operato ad altra legge, né la forma del cosiddetto «rinvio indietro», consistente, cioè, nel richiamo della legge italiana, né nella forma del cosiddetto «rinvio oltre», rappresentato dal richiamo di un terzo ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad una domanda di legittimazione di figlio naturale, ha ritenuto applicabile sia la legge nazionale del legittimante italiano, sia quella del legittimando, nell'ipotesi, tedesco, disattendendo la tesi del primo, secondo cui, nell'applicare il diritto tedesco, avrebbe dovuto tenersi conto che le regole di diritto internazionale privato da esso previste richiamano la legge dello Stato del genitore richiedente). * Cass. civ., sez. I, 18 maggio 1995, n. 5439, Teresi c. Proc. Generale. [RV492316]

21. (1) [Legge regolatrice della tutela]. – La tutela (343 ss., 424 c.c.) e gli altri istituti di protezione degli incapaci (401 c.c.) sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 42-44 della citata L. n. 218/1995.*

(²) *Si vedano: Convenzione per regolare la tutela dei minori, firmata a l'Aja il 12 giugno 1902 e resa esecutiva in Italia con L. 7 settembre 1905, n. 523; Convenzione concernente l'interdizione e altre misure analoghe, firmata a l'Aja il 17 luglio 1905 e resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 1929, n. 640.*

● Il potere del giudice italiano di costituire, per effetto dell'art. 21 disp. prel. cod. civ., la tutela di un minore straniero residente in Italia, secondo la legge nazionale del minore medesimo, se non può ritenersi escluso quando le norme del diritto interno coincidano con quelle della legge nazionale del minore, deve, al contrario, ritenersi escluso quando la legge nazionale del minore contempra per la costituzione della tutela, organi ed istituti di diritto sostanziale non previsti dall'ordinamento interno. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 18 settembre 1970, n. 1555.

22. (¹) [**Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.** – Il possesso (1140 ss. c.c.), la proprietà (832 ss. c.c.) e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili (978 ss. c.c.) sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano (6 c.n.)] (²).

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 51-55 della citata L. n. 218/1995.*

(²) *Si veda la Convenzione de l'Aja 15 aprile 1958, sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili (resa esecutiva in Italia con L. 7 dicembre 1960, n. 1622).*

23. (¹) [**Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.** – Le successioni per causa di morte (456 ss. c.c.) sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta] (²).

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 46-50 della citata L. n. 218/1995.*

(²) *Si veda, però, la Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1973 e resa esecutiva in Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745.*

● Nel caso di doppia cittadinanza del de cuius, se la legge italiana considera il soggetto come cittadino italiano, la successione va regolata secondo la legge italiana, sia in relazione alla giurisdizione, sia in relazione alla delazione ereditaria. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 22 marzo 1969, n. 921.

● Allorché si sia in presenza di una successione mortis causa, aperta sia all'estero, prima deve stabilirsi se la giurisdizione spetta al giudice italiano o a quello del Paese estero, in cui si è aperta la

successione e ciò in base ai criteri di collegamento fissati dalla legge e nettamente distinti dai criteri di determinazione della competenza territoriale interna; solo successivamente, una volta stabilita la potestà giurisdizionale del giudice italiano, va stabilita la competenza territoriale interna in base alle norme proprie di quest'ultima. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 11 ottobre 1971, n. 2836.

24. (¹) [**Legge regolatrice delle donazioni.** – Le donazioni (769 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale del donante].

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 56 della citata L. n. 218/1995.*

25. (¹) [**Legge regolatrice delle obbligazioni.** – Le obbligazioni che nascono da contratto (1321 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso (1326 c.c.). È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali (1324, 1987 ss., 2028 ss., 2043 ss. c.c.) sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano (5, 9 c.n.).

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 57-63 della citata L. n. 218/1995.*

26. (¹) [**Legge regolatrice della forma degli atti.** – La forma degli atti tra vivi (1350 c.c.) e degli atti di ultima volontà (601 c.c.) è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto (115 c.c.) o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune (5, 12 c.n.).

Le forme di pubblicità (2643 ss. c.c.) degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano].

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 48, 55, 56 della citata L. n. 218/1995.*

27. (¹) [**Legge regolatrice del processo.** – La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge (5 ss., 163 ss. c.p.c.)].

(¹) *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si vedano ora gli artt. 3-12 della citata L. n. 218/1995.*

28. (¹) [**Efficacia delle leggi penali e di polizia.** – Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica ob-

bligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato (3, 4 c.p.; 4 c.n.).

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda l'art. 62 della citata L. n. 218/1995.*

29. ⁽¹⁾ **[Apolidi.** – Se una persona non ha cittadinanza (16), si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale (43 c.c.; 4 c.p.)] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 19 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *Si vedano: Convenzione sullo stato dei rifugiati e degli apolidi, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con L. 23 luglio 1954, n. 722; Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 2 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306.*

30. ⁽¹⁾ **[Rinvio ad altra legge.** – Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge].

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 13 della citata L. n. 218/1995.*

31. ⁽¹⁾ **[Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume.** – Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni o convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume ⁽²⁾).

L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 1° settembre 1995. Si veda ora l'art. 16 della citata L. n. 218/1995.*

⁽²⁾ *Richiamano il limite della non contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume gli artt.: 5 (atti di disposizione del proprio corpo); 23 e 25 (annullamento e sospensione di deliberazioni di persone giuridiche o di fondazioni); 634 (illiceità della condizione nel testamento); 1229 (clausole di esonero da responsabilità); 1343 (illiceità della causa); 1354 (illiceità della condizione nel contratto); 2031 (esecuzione della gestione di affari contro il divieto dell'interessato); 2035 (irripetibilità della prestazione eseguita per uno scopo contrario al buon costume).*

⁽³⁾ *L'ultimo comma doveva intendersi già abrogato dall'art. 3, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.*

(Estratto)

Libro I

Delle persone e della famiglia

Titolo I

Delle persone fisiche

1. Capacità giuridica. – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (320, 462, 687, 715).

(*Omissis*)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 1 del R.D.L.vo 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

● Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 c.c.), deve ritenersi **affetta da giuridica inesistenza**, denunciabile in ogni tempo e sede, **la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva**, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile. * Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11688. Nello stesso senso, Cass. II, 19 febbraio 1993, n. 2023.

● Le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 1 c.c., prevedono **la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare disposizioni di carattere eccezionale** e come tali di stretta interpretazione. * Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1973, n. 3467.

● **Il concepito**, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l'avverarsi della "condicio iuris" della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori. Ne consegue che **la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi** (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è **legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò**. * Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741, Abate c. Porcaro ed altri. [RV608387]

● **La personalità giuridica degli enti ecclesiastici**, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 29 maggio 1929, n. 810 (secondo cui «ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese . . .»; né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio *status* di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo

sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denuncia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale *status* risulti incontestato ed incontestabile. * Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627. [RV553406]

2. (1) Maggiore età. Capacità di agire. – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (2).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (3).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39, in vigore dal 10 marzo 1975, attribuzione della maggiore età.*

(2) *Un'età diversa è stabilita per il matrimonio (art. 84) e le convenzioni matrimoniali (artt. 90, 165); il riconoscimento e la legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio (artt. 250, 264); l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (art. 273); l'adozione (art. 291); la scelta del tutore (art. 348); i provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione del minore (art. 371); l'emancipazione di diritto (art. 390); la donazione (art. 774); la capacità del rappresentante (art. 1389); il diritto di autore (art. 2580; art. 108, L. 22 aprile 1941, n. 633); l'istituzione di nomina del curatore speciale (art. 79 c.p.c.).*

L'incapacità delle parti determina l'annullabilità del contratto (artt. 1425, 1426).

(3) *Si veda la L. 17 ottobre 1967, n. 977, tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.*

● È nulla, per violazione dell'art. 37 Cost., la clausola di un **contratto collettivo** che trascurando l'anzianità nel rapporto di lavoro anteriore al compimento, da parte del lavoratore, del ventesimo anno di età, fissa tale evento come momento iniziale della decorrenza del diritto al conseguimento di emolumenti accessori di natura continuativa, anche nel vigore della L. n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno. * Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1993, n. 4745. Compar spa c. Liuzzo.

● I «**minori**» in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla **parità di trattamento retributivo a parità di lavoro** rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza

al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell'art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «**minori**» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. * Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 1991, n. 8704, Italtel Sistemi S.p.A. c. Mazzone.

● La legge, allorché parla di **minori**, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata. * Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1971, n. 3490.

3. [Capacità in materia di lavoro. – (Omissis)] (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 2, L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età.*

◆ Si veda *sub* art. 2 c.c.

4. Commorienza. – Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra (462, 791) e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 2697, 2728).

5. Atti di disposizione del proprio corpo. – Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (1), all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 32 Cost.) (2).

(1) *Tra esse: L. 3 aprile 1957, n. 235, modificata con L. 2 aprile 1968, n. 519, prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico; L. 26 giugno 1967, n. 458, trapianto del rene tra persone viventi; L. 14 luglio 1967, n. 592, raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; L. 22 maggio 1978, n. 194, interruzione della gravidanza; L. 14 aprile 1982, n. 164, norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; L. 12 agosto 1993, n. 301, norme in materia di prelievi ed innesti di cornea; D.P.R. 9 novembre 1994, n. 694, regolamento sulla semplificazione dell'autorizzazione dei trapianti; L. 1 aprile 1999, n. 91, disposizione in materia di trapianti di organi e di tessuti.*

(²) A norma dell'art. 1 della L. 19 settembre 2012, n. 167, in deroga al divieto di cui a questo articolo è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

● **Il paziente** che, per motivi religiosi (o di diversa natura), intendesse far constare il proprio dissenso alla sottoposizione a determinate cure mediche, per l'ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità naturale, **ha l'onere di conferire ad un terzo una procura "ad hoc" nelle forme di legge**, ovvero manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta che sia puntuale ed inequivoca, nella quale affermi espressamente di volere rifiutare le cure quando anche venisse a trovarsi in pericolo di vita. * Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, Grassato c. Gestione Liq. Soppressa Usl/11. [RV604908]

● **Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate**, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata "ex ante" ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure. (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per un valido dissenso in un caso in cui era risultato da un cartellino, rinvenuto addosso al paziente, testimone di Geova, al momento del ricovero, in condizioni di incoscienza, che recava l'indicazione "niente sangue", appunto perché la manifestazione di volontà non risultava essere stata raccolta, in modo inequivoco, dopo aver avuto conoscenza della gravità delle condizioni di salute al momento del ricovero e delle conseguenze prospettabili in caso di omeoso trattamento). * Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2008, n. 23676, Grassato c. Gestione Liq. Soppressa Usl/11. [RV604907]

● In tema di **attività medico-sanitaria**, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al **rifiuto della cura da parte del diretto interessato**, c'è spazio — nel quadro dell'«alleanza terapeutica» che tiene uniti il malato ed il

medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno — per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, **il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale**. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di **eutanasia**, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. * Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, Englaro c. Curatore Speciale Alessio Franca ed altri. [RV598963]

● **Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario**: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. **Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma** — atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) — **altresi di eventualmente rifiutare la terapia** e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. * Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, Englaro c. Curatore Speciale Alessio Franca ed altri. [RV598962]

6. Diritto al nome. – Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (602²).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (149) (1).

(1) *Si veda l'art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ordinamento stato civile. Si veda, anche, la L. 19 novembre 1984, n. 950, ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980.*

● **La XIV disposizione transitoria della Costituzione**, la quale, nell'escludere la riconoscibilità dei titoli nobiliari, eccezionalmente attribuisce il diritto alla cognomizzazione dei predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, **va interpretata**, alla stregua della sent. n. 101 del 1967 della Corte costituzionale, **nel senso che presupposto di tale diritto è l'avvenuto riconoscimento del titolo anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione e che la relativa tutela giudiziale può essere fatta valere esclusivamente in base alla disciplina privatistica del diritto al nome.** Ne consegue che **il diritto alla cognomizzazione spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è avvenuto ed ai suoi discendenti**, mentre non può farsi valere da soggetti non compresi in tale categoria **ed in particolare dagli ascendenti**, in quanto, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. n. 1238 del 1939, il patronimico si trasferisce dal padre al figlio e non viceversa. * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426, Lopez Y Royo Di Taurisano c. Lopez Y Royo Di Taurisano e Presid. Cons. Ministri.

● Il diritto della persona al nome si acquista la momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, e, quindi, va riscontrato essenzialmente alla stregua degli atti di nascita o di battesimo, mentre **l'utilizzazione protratta nel tempo del nome medesimo non può di per sé avere valore acquisitivo del relativo diritto**, stante la non estensibilità in proposito degli istituti dell'usucapione e dell'immemorabile, operanti nel campo dei diritti reali. * Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779.

● **Lo stemma**, come segno distintivo della personalità, non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito limitatamente alle ipotesi in cui il suo uso indebito possa cagionare un danno. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● **I titoli nobiliari** non rientrano nell'oggetto del diritto all'identità personale, inteso come diritto di ciascun individuo ad essere riconosciuto nella realtà, a lui peculiare, di attributi, qualità, caratteri, azioni che lo contraddistinguono rispetto ad ogni altro individuo. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● Al nome, quale segno distintivo della persona, si applica la legge dello Stato cui il soggetto appartiene. **I provvedimenti che possono incidere sul nome sono soltanto quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di appartenenza**, e quindi, per quanto riguarda la legge italiana, quelli previsti dagli artt. 158 e ss. del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, contenente l'ordinamento dello stato civile. Tra le previsioni di questa legge non vi è che la modificazione del nome di un cittadino italiano possa aver luogo in esecuzione di un provvedimento emesso da un organo, giurisdizionale od amministrativo, di uno Stato straniero. * Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1971, n. 1148.

7. Tutela del diritto al nome. – La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente (8, 9, 2563 ss.; 9 c.p.c.) la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

● In tema di tutela del diritto al nome, **l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo**, contemplata dall'art. 7 c.c., **è subordinata alla duplice condizione** che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129, Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565133]

● La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all'uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria — non sostituibile col rimedio della pubblicazione della

sentenza, che attiene, invece, alla *restitutio in integrum*, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione — **non è, tuttavia, sufficiente l'illegittimità della condotta dell'agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c.**, e quindi il dolo o la colpa dell'autore della violazione. * Cass. civ., sez. I, 7 marzo 1991, n. 2426, Lopez Y Royo Di Taurisano c. Lopez Y Royo Di Taurisano e Presid. Cons. Ministri.

● **L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale**, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, **deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo**, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre **tutelabili in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c.** con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del secondo comma del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 416 (Nella specie, un'intervista concessa dal direttore dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori era stata utilizzata, mediante subdola estrapolazione di alcune frasi dal complessivo contesto, per avvalorare una campagna promozionale della vendita di sigarette «leggere», come se quel direttore, anziché contrario ad ogni uso di tabacco, si fosse manifestato in senso favorevole al consumo di dette sigarette. La S.C., risultando accertato dal giudice del merito che siffatta utilizzazione dell'intervista distorceva l'immagine sociale dell'istituto e del suo direttore, in relazione alla loro costante opera di prevenzione dei tumori e di campagna contro il fumo, ha ritenuto correttamente accordata dal predetto giudice la tutela contemplata dall'art. 7 c.c., enunciando il principio di cui sopra). * Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769.

● **La tutela civilistica del nome e dell'immagine**, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di «leasing», sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio). * Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2009, n. 18218, Rimini Sail Di Giorgio Benvenuti ed altro c. Cartiere Fredigoni Spa ed altro. [RV609423]

● **Per poter far luogo all'inibitoria** dell'uso del proprio nome da parte di soggetto non avente titolo legittimo per usarlo, non è sufficiente il mero fatto dell'usurpazione, ma è **necessario che l'attore deduca e dimostri che da tale uso consegue la possibilità di un pregiudizio economico o morale**, allo scopo di contenere l'azione nei limiti del ragionevole interesse del titolare ed escludendo dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano tale effetto. Non è pertanto idonea a configurare l'esistenza di un possibile pregiudizio la mera affermazione — non suffragata da alcuna prova anche soltanto indiziaria — della sua esistenza facendo riferimento a fatti disdicevoli che si assumono commessi in passato dall'usurpatore o che possano venirgli attribuiti in futuro, qualora di tali fatti non si dia alcuna dimostrazione. * Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5343. Nello stesso senso, sulla prima parte, circa la sufficienza di un pregiudizio anche meramente potenziale: Cass. I, 11 novembre 1970, n. 2356; Cass. I, 27 luglio 1978, n. 3779 (quest'ultima anche con riferimento al predicato nobiliare, che, nell'attuale ordinamento, costituisca parte del cognome).

● **I predicati di titoli nobiliari** (purché «esistenti» prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni «cognomizzati») **fanno parte del nome**, e, soltanto come «parte» (il cognome appunto) di esso «valgono» (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento. Tale «incorporazione» del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato»

nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può «valere di più», in quanto tale, di quel che «valgono» le «ordinarie» parti del nome e, più specificamente, del cognome «ordinario» (art. 6, comma secondo c.c.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata *ratio* emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell'art. 14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica — mediante il «non riconoscimento» dei titoli nobiliari — di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del «nome» come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a «valore» giuridico, del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale. Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesi secondo la quale, allorché oggetto di tutela ex art. 7 c.c. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare «cognomizzato», siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi — e cioè uso indebito e pregiudizio — sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del «predicato», a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli «ordinari» cognomi. * Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1997, n. 10936, D'Altavilla seu Hauteville Sicilia c. Calabria. [RV509598]

● Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche **l'uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere** — nell'ambito degli altri requisiti — **l'inibitoria**, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. * Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 1984, n. 5343.

● Anche una **modifica grafica** può assumere al significato di contestazione del diritto al nome, sempre che tale contestazione sia chiaramente animata dal proposito di negare la legittimità dell'uso che altri faccia del nome che adotta. * Cass. civ., sez. I, 13 luglio 1971, n. 2242.

● In caso di **violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito** (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio — il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale — ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato. * Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1994 n. 3081.

● **L'utilizzazione della denominazione sociale altrui**, disciplinata dagli artt. 2564 e ss. c.c., si sottrae all'applicazione dell'art. 7 dello stesso codice, attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta. * Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10521, Srl Ditron c. Spa Ditron Elettronica.

● **L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale** può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c. * Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2003, n. 11129, Nuova Cerpelli Soc. coop. a r.l. in liquid. ed altra c. Cerpelli ed altre. [RV565132]

● Al fine di verificare se **l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio**, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale. * Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1995, n. 4036. Conforme la massima che segue. [RV491678]

● Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un **marchio**, possa ritenersi — o meno — indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21

giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 480 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 c.c.). * Cass. civ., sez. I, 13 marzo 1998, n. 2735, Capranica Del Grillo ed altri c. Grilli. [RV513619]

● **In tema di marchi**, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha così confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l'utilizzo del marchio «Capri» potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalità dell'isola). * Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2000, n. 16022, Comune di Capri c. Brown & Williamson Tobacco Corporation. [RV542809]

8. Tutela del nome per ragioni familiari. – Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

● Nel giudizio instaurato nella tutela del diritto al nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., la morte dell'attore non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto. Peraltro, **poiché la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi**, a norma dell'art. 8 c.c., l'indicata costituzione può assumere valore ed efficacia di intervento adesivo autonomo o litisconsortile, se, pur in difetto della comparsa prescritta dall'art. 267 c.p.c., sia idonea ad introdurre, nel rispetto del principio del contraddittorio, una domanda di tutela del nome secondo la previsione del menzionato art. 8 c.c. Il giudicato formatosi nei confronti del *de cuius* spiega efficacia vincolante nei confronti degli eredi limitatamente alle posizioni giuridiche suscettibili di essere trasferite *iure successionis*, e non anche, pertanto, con riguardo a diritti personalissimi ed intrasmissibili, quale il diritto al nome. La sentenza definitiva, che accerti

il diritto di una persona al nome (nella specie, con il riconoscimento dell'aggiunta di un secondo cognome derivante dal predicato nobiliare), spiega efficacia *erga omnes* nel senso che legittima quel soggetto all'uso indifferenziato del nome medesimo e non soltanto nei confronti delle controparti in causa, ma non incide in pregiudizio di terzi rimasti estranei al processo, e che vantano diritto sullo stesso nome, ai quali deve ritenersi consentito di proporre opposizione avverso la sentenza stessa, a norma dell'art. 404 c.p.c. * Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1978, n. 3779.

9. Tutela dello pseudonimo. – Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602), può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 (¹).

(¹) Si vedano gli artt. 8, 21, 27, 28, L. 22 aprile 1941, n. 633, diritto d'autore; e gli artt. 1, 2, 13, D.P.R. 18 maggio 1942, n. 1369, regolamento.

10. Abuso dell'immagine altrui. – Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (¹).

(¹) Si vedano gli artt. 96 ss., L. 22 aprile 1941, n. 633, diritto d'autore.

SOMMARIO:

a) Pubblico interesse; a-1) In genere; a-2) Minorrenni;

b) Consenso dell'avente diritto;

c) Risarcimento dei danni.

a) Pubblico interesse.

a-1) In genere.

● La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, **solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione** e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.*, come in ogni altra ipotesi di non

autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immagine con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi. * Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785, S.p.A. MAC c. Armani ed altro. Nello stesso senso: Cass. I, 16 aprile 1991, n. 4031; Cass. I, 6 febbraio 1993, n. 1503; Cass. III, 13 aprile 2007, n. 8838.

● La tutela del diritto alla reputazione che, nell'ampia previsione normativa degli artt. 10 c.c. e 96, L. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implicino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati.

L'art. 97 primo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, **trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi**, purché, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il «tifoso sofferente» era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva). * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763.

● L'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel concorso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Pertanto, la **trasmissione televisiva di una ripresa filmata**, che sia stata effettuata con il consenso alla diffusione dell'interessato, od in una delle indicate situazioni in cui viene meno il diritto alla riservatezza (nella specie, intervista di un procuratore legale effettuata dalla Rai e ripresa del medesimo nel corso di un'udienza pubblica), può rientrare nel divieto di cui alle citate norme e deve essere considerata abusiva qualora risulti in concreto attuata con strumenti e modalità tali da ledere la dignità della persona nel senso specificato, in quanto l'intervista e la ripresa filmata, attraverso sapiente montaggio e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale, espongano l'intervistato al biasimo e riprovazione del pubblico. I diritti di opinione, di critica e di cronaca, che sono aspetti della libertà di manifestazione del pensiero, assicurate dall'art. 21 della Costituzione, oltre i limiti interni del rispetto della verità, all'aderenza al fatto riferito, dell'interesse sociale all'informazione e del buon costume, trovano ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, garantita dai fondamentali e prevalenti precetti di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, e, pertanto, il loro concreto esercizio non può avvalersi di strumenti e modalità tali da comportare lesione dell'altrui onore e reputazione, dovendo l'informazione essere resa in forma corretta e non ingiuriosa nonché con una valutazione serena e non tendenziosa. * Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1978, n. 1557. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. I, 29 agosto 2006, n. 21172, riportata *infra*, par. a-2).

● Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il **limite connotato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente**

pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata — senza offesa all'onore, alla reputazione o al decoro — **per un fine, esclusivo o fortemente premiente, di mero lucro**, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Costituisce manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell'immagine di una persona, assurta a notorietà, nell'atto di compiere un'azione, tanto più se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie. Pertanto, **quando l'immagine sia stata già stampata, essa non può essere sequestrata**, nemmeno nel caso che essa sia stata acquistata e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale, poiché il sequestro della stampa periodica è ammesso solo in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza. Il giudice della convalida del sequestro deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano l'autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo è stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno anche al momento della convalida. L'art. 700 c.p.c., se può consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art. 21 Cost., che lo consente solo con l'osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art. 10 c.c., può ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell'esercizio del diritto di libertà tutelato dall'art. 21 Cost. * Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.

a-2) *Minorenni*.

● In virtù della disposizione di cui all'art. 16 della **Convenzione sui diritti del fanciullo** approvata a New York il 20 novembre 1989 (e rati-

ficata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti, nonché della correlata previsione — contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione — secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», risulta conseguente ritenere che il **diritto alla riservatezza del minore deve essere**, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*) **considerato assolutamente preminente**, laddove si riscontrino che non ricorra l'utilità sociale della notizia e, quindi, **con l'unico limite del pubblico interesse**. (Nella specie, la S.C., richiamata tale specifica normativa, il cui riferimento era stato completamente ommesso nell'impugnata sentenza, ha cassato con rinvio la sentenza stessa, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre di un fanciullo in conseguenza della riproduzione su una rivista settimanale del figlio minore — ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile — vicino ad una famosa attrice in *topless* nel mentre trovavasi su una spiaggia in un atteggiamento di lotta scherzosa con il padre del bambino, all'epoca ancora non separato legalmente dalla madre, sul presupposto che, dal contesto del servizio, relativo a fatti svoltisi in pubblico, non potesse derivare alcun pregiudizio alla riservatezza, nonché al decoro e alla reputazione per il minore — indicato, nel relativo articolo, come un parente dell'uomo — e per la di lui madre). * Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069, Appetito c. Hachette Rusconi Spa. Diforme, appare l'orientamento espresso (con riferimento, sembrerebbe, allo stesso caso), dalla massima che segue.

● L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici

o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. (Fattispecie in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio minore della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del padre e di una nota attrice televisiva, che indossava una *topless*; la Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla madre, sia avendo accertato che il servizio fotografico non risultava attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o della madre stessa e che nelle immagini non era ravvisabile alcun intento lascivo, giacché tra l'attrice televisiva, il cui costume non presentava particolarità suscettibili di riprovazione o di giudizio d'immoralità, e il marito dell'attrice, ritratti nelle istantanee pubblicate, era in corso una lotta scherzosa, compiuta alla luce del sole e in mezzo alla gente, e quindi priva di ogni connotazione diversa da quella meramente ludica; sia avendo ravvisato nella esposizione del figlio, da parte del padre esercente la potestà, in luogo pubblico in compagnia dell'attrice, come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi, un implicito consenso alla ripresa fotografica). * Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172, *Appetito c. Arnoldo Mondadori Ed. Spa*. [RV591925]

b) *Consenso dell'aveute diritto.*

● Il **consenso** all'utilizzazione commerciale della propria immagine a norma dell'art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633, può anche essere **tacito**. * Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491, *Falcone c. Henkel Spa*. [RV590955]

● Il **consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale**, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; dal che deriva che tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo (ciò che rileva anche ai fini della sua revocabilità, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita), e che la pattuizione del compenso non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione. * Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, *Corsini c. Pireddu ed altri*. [RV570184]

● In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, **è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso**: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. * Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014, *Corsini c. Pireddu ed altri*. [RV570183]

● Il **diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa** (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), **anche implicito** — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l'esistenza e per i limiti — soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) — dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua. * Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175, *Casa editrice Universo c. P.M.F. Fotocronache Di Palmiro N.* [RV505081]

c) *Risarcimento dei danni.*

● **L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali** sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra una ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c. * Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433, *Zanotti c. Cesco Ciapanna Ed Srl*. [RV603319]

● **L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali**, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione

ne e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore. * Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12433, Zanotti c. Cesco Ciapanna Ed Srl. Conforme, Cass. III, 11 maggio 2010, n. 11353. [RV603320]

Titolo II

Delle persone giuridiche

Capo I

Disposizioni generali (1)

(1) Si veda il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

11. Persone giuridiche pubbliche. – Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (822, 824, 826, 828, 830, 831, 862², 863², 2093, 2201; 115, 128 Cost.).

● Nel caso di **costituzione da parte di un Comune di un ente per manifestazioni teatrali, la natura pubblica del primo non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica al secondo** e neppure rileva — per escludere la natura privata — che esso persegua finalità non di lucro, mentre, al di là della varianti di ciascuna figura, i caratteri distintivi dell'ente pubblico sono da rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico che li contraddistingue e nell'inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche pubbliche nell'organizzazione della P.A. come organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale, con conseguente collocazione delle medesime in una posizione giuridica implicante, da un lato, l'attribuzione di **poteri e prerogative** analoghi a quelli dello Stato e degli enti territoriali e, dall'altro, l'assoggettamento ad un **sistema di controlli** inversamente proporzio-

nale all'autonomia dell'ente, ma in ogni caso di un certo grado di intensità, nonché di ingerenza nella gestione dell'ente. * Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600, Com. Marsala c. Gitur Srl. [RV599106]

● **La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo**, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 novembre 1993, n. 11541, Ass. Ordini Professionali c. Barbieri e altro.

● La circostanza che una **persona giuridica privata svolga**, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, **compiti ed attività diretti** — come la gestione di scuole o l'esercizio di attività didattica e scientifica — **al soddisfacimento di fini propri dello Stato** e di altri enti pubblici non è di per sé sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 12 giugno 1990, n. 5720, Istituto A. De Gasperi c. Formica.

● **Le istituzioni regionali ed infra-regionali di assistenza e beneficenza**, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (sent. della Corte cost. n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito dell'organizzazione della P.A. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 giugno 1989, n. 2995, Ist. As. Ciechi c. Rabatti.

● La sussistenza dei **caratteri di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza** deve essere verificata alla stregua anzitutto del decreto di riconoscimento della personalità giuridica, giacché, ai fini della definizione della natura privata o pubblica della personalità dell'ente riconosciuto, il ricorso ad elementi estranei all'atto amministrativo anzidetto — quali il tipo di disciplina cui l'ente medesimo sia stato sottoposto dopo il riconoscimento — è consentito solo se tale atto manchi al riguardo di qualsiasi indicazione. * Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1989, n. 381.

● In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, **una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico)**, anziché come ente privato, **per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli ed ingerenza dell'autorità governativa**, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi (nella specie, trattandosi della fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia), essendo tale attività espletabile anche da istituti privati (art. 42 della L. 23 dicembre 1978, n. 833). * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 23 novembre 1985, n. 5812.

● **I divieti posti alle persone giuridiche pubbliche di svolgere determinate attività** non toccano la capacità giuridica dell'ente, intesa come astratta attitudine ad acquistare diritti e a contrarre obblighi, ma si configurano unicamente come limitazioni della legittimazione negoziale. * Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1978, n. 902.

● Per individuare la natura pubblica o privata di un ente occorre far riferimento alla complessiva disciplina giuridica per esso prevista. In particolare, **l'inserimento dell'ente nella P.A.** si realizza, da un lato, mediante il suo assoggettamento ad un sistema di controlli e di interventi, dall'altro, con il riconoscimento di poteri e di prerogative che valgano rispettivamente a garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali. Alla stregua di questo criterio è inquadrabile fra gli enti pubblici l'E.N.A.L. sia in considerazione della posizione di privilegio assegnatagli nell'assistenza dei lavoratori, sia in considerazione del controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui detto ente è assoggettato. * Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 1972, n. 910.

12. (1) [Persone giuridiche private. – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il ricono-

scimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto).

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l'iscrizione nel registro apposito istituito presso le Prefetture. Il registro è istituito presso la regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

13. Società. – Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2200, 2247 ss., 2642; 99 ss. att.).

Capo II

Delle associazioni
e delle fondazioni

14. Atto costitutivo. – Le associazioni e le fondazioni (12) devono essere costituite (16, 33) con atto pubblico (1350, 2643 n. 10, 2699).

La fondazione può essere disposta anche con testamento (587, 600, 786; 3 att.).

● **L'atto col quale taluno eriga una fondazione**, disponendo che i beni ed i redditi di essa siano destinati, dopo la morte del fondatore, ad un proprio erede legittimario, **costituisce un legato disposto con un testamento assimilabile a quello olografo**, a nulla rilevando che l'atto costitutivo della fondazione non sia stato scritto di pugno del testatore, ove comunque sia incontestabile l'autenticità della sua sottoscrizione. Ne consegue che, nel suddetto caso, l'acquisto effettuato dal beneficiario ha natura successoria ed è assoggettabile all'imposta sulle successioni. * Cass. civ., sez. V, 12 ottobre 2007, n. 21477, Pofferi c. Min. Economia Finanze ed altro. [RV601174]

● **La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale**, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo

escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti. * Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2007, n. 16600, Com. Marsala c. Gitur Srl. [RV599105])

● **La controversia circa la validità o l'efficacia dell'atto costitutivo di una fondazione** (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, **nella giurisdizione del giudice ordinario**, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Nè, ove si tratti di una **fondazione ecclesiastica**, ciò è di ostacolo la disposizione dell'art. 20, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, giacché tale norma si limita a disciplinare le modalità con le quali viene recepito nell'ordinamento statale il provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell'ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell'ambito di quell'ordinamento, dovendosi d'altra parte escludere che il sindacato sulla validità o sull'efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all'autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell'ente. (Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 26 febbraio 2004, n. 3892, Gerini c. Fond. Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa ed altri. [RV570587])

● **L'atto di dotazione**, correlato al negozio istitutivo di una fondazione **contenuto**, a norma dell'art. 14, secondo comma, c.c., **in un testamento**, può consistere non solo nell'attribuzione

alla istituenda fondazione di un legato, ma anche in lascito di beni a titolo ereditario. (Nella specie peraltro, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come legato l'attribuzione patrimoniale relativa alla nuova fondazione, dando rilievo alla parte della motivazione della medesima sentenza basata sull'interpretazione della specifica volontà testamentaria). * Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806.

● Nel caso di **fondazione costituita con testamento**, le disposizioni del fondatore, le quali prevedono la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell'ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalità subisca per volontà di chi ha fatto l'attribuzione e consistente nella erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi. * Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1996, n. 1737, Sorge c. Fondazione Lima Mancuso. [RV496143])

● **Le disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale** e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di fondazione e del contratto di associazione; pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni — nella specie per l'accertamento dell'organo cui sia attribuita la rappresentanza processuale — deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata, ed utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva. * Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1976, n. 89.

● **Al negozio di fondazione**, che è atto di privata autonomia, **sono applicabili tutte le regole** sancite per i contratti compatibili con il suo specifico contenuto e, quindi, **anche quelle che regolano l'inserzione di clausole condizionali**. Nell'atto di fondazione può essere posta come condizione di efficacia del negozio anche la concordanza tra lo statuto predisposto dal fondatore e quello approvato con l'atto amministrativo di riconoscimento, concordanza la cui sussistenza o mancanza si pone, nei confronti dell'atto del fondatore come evento estraneo all'autonomia di questi, ed il cui verificarsi è possibile sia in un senso che nell'altro. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 29 febbraio 1968, n. 654.

● Qualora sia posta come **condizione di efficacia** dell'atto di fondazione di una persona giuridica, **la conformità dello statuto appro-**

vato dall'autorità amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invalidità dell'atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell'atto di fondazione (quanto meno con riguardo all'attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilità di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l'attuazione di un negozio di diritto privato, l'efficacia o meno di questo e le conseguenze dell'asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell'atto traslativo), è proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 29 febbraio 1968, n. 654.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

– L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (12) ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (555, 786, 2331).

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. –

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede (33, 34, 46), nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (25). Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente (27) e alla devoluzione del patrimonio (21³, 31, 32), e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12] (1).

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

● L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che as-

icura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona. Ne consegue che allo straniero è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non, derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), ogniqualvolta il risarcimento dei danni - a prescindere dalla verifica in Italia del loro fatto generatore - sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana, in ragione dell'operatività dei criteri di collegamento che la rendono applicabile. * Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2013, n. 8212, Friuli Venezia Giulia Ass. La Carnica c. Cernic ed altri. [RV625665]

● La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui «ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane "Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.", tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese...»); né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denuncia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile. * Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627, Massa ed altro c. Capitolo di San Pietro in Vaticano. [RV53406]

● Ogni negozio istitutivo di fondazione, ai fini della sua validità ed efficacia, deve contenere, ai sensi dell'art. 16 c.c., la determinazione, operata dal fondatore e da costui non demandabile a terzi, dello scopo, non generico ed imprecisato, assegnato all'ente erigendo. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di fondazione disposta con testamento, mentre non è causa di invalidità della volontà testamentaria la mancanza di una normazione inerente al governo dell'ente, poiché

le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 2, secondo comma, att. c.c., oppure da persona all'uopo designata dal testatore. Inoltre, quanto al requisito relativo allo scopo, devono riconoscersi sufficienti connotati di specificità alla attribuzione alla istituenda fondazione di «fini religiosi», quando sia inequivocabilmente individuata la natura della religione e del culto che il *de cuius* abbia inteso onorare (come nel caso di specie, in cui è stata demandata ad un ecclesiastico cattolico la strutturazione dell'erigenda persona giuridica, il legato a favore della quale è stato onerato della «cura spirituale» delle anime del testatore della moglie e dei genitori e della manutenzione delle loro tombe). * Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 1997, n. 1806.

17. (¹) [Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. – La persona giuridica non può acquistare beni immobili (812), né accettare donazioni (782) o eredità (473), né conseguire legati (649) senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto (5, 6, 7 att.).

(¹) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della L. 15 maggio 1997, n. 127. Le disposizioni previste dall'art. 13, comma 1, si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata L. n. 127/1997, a norma dell'art. 13, comma 2, medesima legge.

18. Responsabilità degli amministratori. – Gli amministratori sono responsabili (22, 25, 29, 33) verso l'ente secondo le norme del mandato (1710, 2260, 2392). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (9 att.).

19. Limitazioni del potere di rappresentanza. – Le limitazioni del potere di rappresentanza (25), che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (34, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384).

● **L'art. 19 c.c.** — norma da considerarsi eccezionale — il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, **non è applicabile, in via di interpretazione estensiva**

o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere in base allo statuto dell'ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente. * Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2000, n. 7724.

● Qualora il presidente di un'associazione munita di personalità giuridica abbia per statuto la funzione rappresentativa dell'ente, senza espresse eccezioni o delimitazioni (ancorché disgiunta dalla funzione gestionale assegnata ad altri organi), **la validità ed opponibilità del singolo contratto posto in essere da detto presidente** possono essere contestate dall'associazione sotto il profilo dell'insussistenza del potere di rappresentanza, per essere l'atto non incluso fra quelli per cui l'ente è sorto ed è stato riconosciuto, solo ove si deduca e dimostri che l'altro contraente sia stato a conoscenza di tale esorbitanza dell'atto stesso o comunque in grado di conoscerla con l'uso della normale diligenza (art. 19 c.c.). * Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1990, n. 2965, Lega Naz. Coope. c. Banco Roma.

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. – L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (2364³).

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (2367; 8 att.).

21. Deliberazioni dell'assemblea. – Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità (22) gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (16, 34; 4 att.).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione (29, 30; 11 att.) e la devoluzione del patrimonio (16,

28², 31, 32, 34) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11 att.).

● Per la **deliberazione di scioglimento** delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il **voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea**. * Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1993, n. 1408, Grieco ed altri c. Unione Coop. e Mutue Prov. Pavia ed altri.

● **La validità della deliberazione dell'assemblea** di un'associazione **deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata**. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa l'efficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorità governativa). * Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 1990, n. 432, Soc. Cultura Pd. c. Amm.ne Finanze.

● **È giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione** di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) **allorché la composizione di esso non sia conforme** per il numero dei membri alle **prescrizioni legislative e statutarie**, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti. * Cass. civ., sez. I, 18 maggio 1976, n. 1756.

22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. – Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti (18) sono deliberate dall'assemblea (21) e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (25³).

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. – Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto (16) possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (25, 2377²; 69 c.p.c.).

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (25², 1445, 2377, 2391³).

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (175 ss. c.p.c.), sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (2378⁴; 10 att.).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (5, 25¹) può essere sospesa anche dall'autorità governativa (9 att.).

● Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta **non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato**, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell'ordinamento. * Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10188, Falco ed altri c. Soc. Mutuo Soccorso L'Unione ed altro. [RV618033]

● **Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione** delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) — applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute — **non riguardano le delibere che**, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), **siano affette da radicale nullità od inesistenza**, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato. * Cass. civ., sez. I, 4 febbraio 1993, n. 1408, Grieco ed altri c. Unione Coop. e Mutue Provincia Pavia ed altri. Difforme, appare l'indirizzo della massima che segue.

● Poiché l'art. 23 c.c. prevede soltanto ipotesi di annullabilità e non anche di nullità delle deliberazioni delle associazioni riconosciute, deve ritenersi che con tale norma, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, **il legislatore abbia convertito, per quanto riguarda le suddette deliberazioni, le cause di nullità in cause di annullabilità.** (Nella specie, si trattava della mancata osservanza del termine statutamente fissato per il preavviso della data di riunione dell'assemblea deliberante). * Cass. civ., sez. II, 17 marzo 1975, n. 1018.

● **La legittimazione ad impugnare** le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è **subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa**, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti lesa dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio, senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo *ex nunc*, che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno. * Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1993, n. 952, Arancio c. Cardia ed altro.

● **Il potere d'impugnativa del P.M.**, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., e, correlativamente, **la sua qualità di parte necessaria** nelle controversie da altri instaurate per l'annullamento di dette deliberazioni, **devono essere esclusi nel caso delle associazioni non riconosciute**, quali i sindacati (od i loro raggruppamenti), in considerazione del carattere speciale dell'indicata disposizione e del suo ricollegarsi all'assoggettamento delle associazioni riconosciute ad ingerenza dell'autorità amministrativa. * Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1990, n. 2983, Fed. Naz. S.C.D. c. Cisnal.

● Qualora un'associazione o confederazione sindacale di livello più elevato venga costituita da associazioni minori, che ne divengano soci (ed eventualmente facciano acquisire ai propri aderenti la contemporanea qualità di soci anche della formazione maggiore), si deve riconoscere a detta associazione di livello superiore, in difetto di contraria previsione delle norme statutarie, la legittimazione ad impugnare contro il recesso

della singola associata, nonché ad impugnarne la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 23, primo comma c.c., tenendo conto che tale norma, nell'attribuire il potere d'impugnazione agli «organi dell'ente», si riferisce non solo agli organi deputati all'amministrazione ed alla rappresentanza esterna, **ma include tutti quelli muniti di compiti direttivi e di controllo** per la realizzazione degli scopi comuni. * Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1990, n. 2983, Fed. N. Sin. C.D. c. Cisnal.

● L'art. 23 c.c. riserva soltanto agli organi dell'ente, agli associati ed al pubblico ministero l'azione di annullabilità delle delibere assembleari, **escludendone la legittimazione per i meri dipendenti dell'ente.** Tale disciplina è applicabile, oltre che alle associazioni riconosciute, anche a quelle non riconosciute. * Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1985, n. 1035.

● Dal combinato disposto degli artt. 23 primo comma e 24 terzo comma c.c., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso **dall'esclusione del singolo associato**, mentre, per queste ultime, **l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato**, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione, tanto se rivolta a contestare la sussistenza dei «gravi motivi» necessari per l'esclusione, quanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa (nella specie, sotto il profilo della incompetenza dell'organo deliberante). * Cass. civ., sez. I, 3 aprile 1978, n. 1498.

24. Recesso ed esclusione degli associati. - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto (2284, 2322).

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (2285).

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (2286).

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (37).

● La norma dettata dall'art. 24 c.c. — secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi — è applicabile anche alle **associazioni non riconosciute**, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. * Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18186, Milioni c. Italcaccia Assoc. Italiana della caccia. Nello stesso senso, Cass. I, 9 maggio 1991, n. 5192. [RV576926]

● La norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, **la gravità dei motivi**, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, **ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione**; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi

altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente *post factum* il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro. (Principio espresso in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un'assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione). * Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907, Unione Italiana Ciechi U.I.C. Ente morale c. Farigu. [RV576723]

● **Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata** al riguardo, per le associazioni riconosciute **dall'art. 24 c.c.**, trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di particolari forme. (Nella specie l'avvenuta manifestazione di recesso, espressa verbalmente, dall'associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da una dichiarazione scritta rilasciata all'interessato dal presidente dell'associazione non riconosciuta anteriormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di «socio uscente a tutti gli effetti»). * Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2001, n. 6554.

● **Il Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali** (Fasdac) è un'associazione «di secondo livello» rispetto alle associazioni rappresentative della categoria (Fendac, Confcommercio, Confetra), sì che, ai singoli beneficiari delle prestazioni erogate, non può in alcun modo riconoscersi la qualità di «associato». Ne consegue che l'associato stesso non può legittimamente invocare l'applicazione dell'art. 24, terzo comma, c.c. — in tema di esclusione degli associati dall'associazione di cui essi fanno parte — per valutare la legittimità di una delibera di esclusione adottata nei suoi confronti dall'ente. * Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2000, n. 2739, Mangione c. Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali. [RV534742]

● La **costituzione di un nuovo partito politico da parte di taluni membri dell'originaria formazione**, nella permanenza di quest'ultima, non impedita da una eventuale nuova denominazione, si configura giuridicamente come esercizio del diritto di recesso da un'associazione non riconosciuta, che, non comportando per il recedente alcun diritto alla liquidazione di quota, rende del tutto estranei a tale vicenda profili successori fra la vecchia e la nuova associazione. Ne consegue che, evocata la prima del giudizio di primo grado, il contraddittorio in appello non deve essere integrato nei confronti della seconda, sorta nell'intervallo fra i due giudizi. * Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 1998, n. 6393.

● L'**adesione ad un'associazione non riconosciuta**, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta — come espressione del libero estrinsecarsi dell'autonomia privata in ragione dell'espressa previsione dell'art. 24, comma 2, c.c., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, che consente l'assunzione da parte dell'associato dell'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato — l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso e **può legittimamente comportare** — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà (positiva) di associazione, dall'art. 18 Cost. — il **differimento**, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, **dell'efficacia dall'atto di recesso dell'associato** e quindi la permanenza dell'associato nell'associazione per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalità operative dell'associazione. Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) — allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari. * Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244. Nello stesso senso, Cass. I, 4 giugno 1998, n. 5476.

● Nel caso di associazione sindacale di livello più elevato, formata da associazioni minori, che ne divengano soci, **il recesso della singola associazione minore non implica di per sé una modificazione statutaria**, e la sua legittimità deve essere riscontrata sulla base delle norme interne della medesima recedente, stabilendo se esse contemplino come essenziale o meno, rispetto ai fini istituzionali, l'adesione all'associazione maggiore. * Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1990, n. 2983, Fed. N.S.C.D. c. Cislal.

● In tema di associazioni, riconosciute o non riconosciute, **il principio secondo il quale la deliberazione di esclusione dell'associato è di pertinenza dell'assemblea a norma dell'art. 24 terzo comma c.c., è derogabile con lo statuto** (atto contrattuale soggetto alle ordinarie regole di ermeneutica negoziale), il quale può attribuire il relativo potere **ad organi diversi**, salvo restando la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria. * Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1988, n. 6725.

● L'art. 24, terzo comma c.c., il quale, in tema di associazioni riconosciute, consente, da una parte, la possibilità di esclusione dell'associato, con delibera assembleare, per gravi motivi, e, d'altra parte, riconosce all'associato escluso il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della delibera medesima, attua un contemperamento fra contrapposti interessi, che si ricollega alle esigenze di ordine generale di tutelare i diritti del singolo nell'ambito dell'associazione, e, al contempo, il diritto dell'associazione a non rimanere esposta, oltre i limiti ragionevoli, a possibilità di annullamento delle proprie delibere. Pertanto, tale norma, ed in particolare il **termine semestrale di decadenza per l'azione giudiziaria** contro l'esclusione dell'associato, **deve ritenersi integralmente applicabile**, nel pieno rispetto dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione, sulla garanzia dei diritti dell'individuo come singolo e nelle formazioni sociali, **anche alle associazioni non riconosciute**, salva diversa previsione convenzionale, in considerazione della affinità fra i due tipi di associazione e della ricorrenza, in entrambi, della necessità di regolamentazione dell'indicato contrasto di interessi. * Cass. civ., sez. I, 3 aprile 1978, n. 1489.

● Allorquando lo statuto di un'associazione prevede **la perdita automatica della qualità di socio per determinati fatti** ed in tal modo il condizionamento del diritto del socio a rimanere nella associazione all'assenza di tali fatti, l'esercizio pur discrezionale del diritto di recesso da parte

dell'associazione, nei casi e forme previste dallo statuto in conformità alla legge, può eventualmente costituire oggetto di censure e valutazioni nell'ambito dell'associazione ma non di una controversia innanzi all'autorità giudiziaria per l'assenza di un diritto tutelabile del socio recedente.

* Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1977, n. 3528.

● **L'associazione non riconosciuta** realizza una figura intermedia fra la comunione e l'associazione-persona giuridica, ed è configurata come un ente collettivo o centro di interessi, che pur esistendo in fatto risulta tuttavia fornito di una personalità limitata, dato che ad esso l'ordinamento ricollega diritti ed obblighi che non sono degli associati. Siffatte associazioni costituiscono organizzazioni di persone legate fra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse, e sono gli accordi intervenuti fra gli associati ad avere efficacia primaria per quanto attiene all'ordinamento interno, cioè ai rapporti degli associati fra loro. Tali accordi si estrinsecano in veri e propri contratti, in manifestazioni negoziali che, essendo rivolte a scopi leciti, non possono non avere efficacia vincolante fra le parti. Pertanto, solo in mancanza di una diversa volontà degli associati è possibile far ricorso in via analogica alle disposizioni regolanti casi analoghi per le associazioni riconosciute, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Ne consegue che, una norma statutaria che attribuisca l'adozione di provvedimenti disciplinari (nella specie, esclusione di un associato), per cause previste dallo statuto medesimo, al consiglio direttivo e preveda la facoltà di appello al collegio dei probiviri, è pienamente valida ed operante, trovando essa il suo fondamento nel preventivo assoggettamento volontario di tutti gli associati nè ostandovi motivi di ordine pubblico, ed escludendosi così l'applicabilità dell'art. 24 c.c. che, per il caso di esclusione dell'associato, prevede il ricorso all'autorità giudiziaria.

* Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2572.

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. – L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori (18) o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume (5, 23¹); può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualo-

ra gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (23², 2377³, 2391³).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori (18, 22).

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. – L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (28).

27. Estinzione della persona giuridica. – Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto (16), la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (2272 n. 2).

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare (2272 n. 4).

[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio] (1).

(1) *Questo comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

28. Trasformazione delle fondazioni. – Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore (16, 26, 32; 10 att.).

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione (16) come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone (31, 32).

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

29. Divieto di nuove operazioni. – Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica (27) o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordina-

to lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima (21). Qualora trasgrediscono a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (18, 22, 34, 1292 ss., 2279, 2449).

30. Liquidazione. – Dichiarata l'estinzione della persona giuridica (27) o disposto lo scioglimento dell'associazione (21³), si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (11 ss. att.).

● **Alle associazioni non riconosciute** non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio"; l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati. * Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2009, n. 5738, Sportiva Centro Nuoto Soc c. Cassa Previdenza Ass. Sportivi Sportass ed altro. [RV606866]

● In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è **applicabile** — in virtù del richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. c.c. — **la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa** (in particolare gli artt. 209 e 212 l. fall.), non ricade nell'accertamento del passivo (non attenendo nè all'accertamento del credito nè all'accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell'attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene. * Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18115, Icecrea SpA c. Ist. Naz. Ciechi Guerra liquid. ed altri. [RV568497]

● **Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale**, previsto dagli artt. 30 c.c. e 11 delle disp. di att. del c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non

riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento — ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c. — per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d'appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura). * Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1999, n. 5632, Rossi c. Gunnella. Si veda anche, in argomento, Cass. III, 11 maggio 1977, n. 1838 e Cass. I, 19 agosto 1992, n. 9656, riportate *infra*, sub art. 36, par. c). [RV527191]

● **Alle associazioni non riconosciute** — le quali, pur prive di personalità giuridica, individuano un autonomo centro di imputazione di interessi, secondo la normativa posta dagli artt. 36, 37 e 38 c.c., e quindi costituiscono, sotto tale profilo, distinti soggetti a personalità giuridica limitata — **non trova applicazione, in via analogica, la speciale disciplina contemplata dall'art. 30 c.c. e dagli artt. da 11 a 21 disp. att. c.c.** per la liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche, atteso che tale particolare procedura (per la quale l'art. 16 cit. richiama, in quanto applicabili, talune disposizioni dettate, dalla legge fallimentare, per la liquidazione coatta amministrativa, tra cui il divieto di azioni esecutive individuali) presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori con decorrenza dalle annotazioni. (Consegue quindi che, ove si proce-

da alla liquidazione del patrimonio di un'associazione non riconosciuta, la quale non può ritenersi estinta finché sia titolare di rapporti giuridici, non possa farsi applicazione della disciplina suddetta e non sussista, quindi, alcun ostacolo all'esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima). * Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 1987, n. 5925.

31. Devoluzione dei beni. – I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione (30), sono devoluti (21³, 28²) in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto (16).

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (32); se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento (21³) e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (42).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione (2964 ss.), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2312², 2324, 2456²).

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. – Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi (28, 31, 42).

33. ⁽¹⁾ **[Registrazione delle persone giuridiche.** – In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuti, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte].

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 9 del decreto dispone che le nuove norme da esso dettate si applicano anche

ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del detto art. 10.

34. ⁽¹⁾ **[Registrazione di atti.** – Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza].

⁽¹⁾ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

35. Disposizione penale. – Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] ⁽¹⁾, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole fra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

⁽²⁾ A norma dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, le sanzioni previste da questo articolo si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel predetto D.P.R. n. 361/2000.

Capo III

Delle associazioni
non riconosciute
e dei comitati

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. – L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche (12) sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (41²; 19, 75, 78, 145 c.p.c.).

SOMMARIO:

a) Nozione e disciplina; a-1) In genere; a-2) Casistica;

b) Adesione e recesso dei soci;

c) *Estinzione dell'associazione;*
 d) *Legittimazione processuale;* d-1) *In genere;* d-2) *Articolazioni locali;* d-3) *Studi professionali.*

a) *Nozione e disciplina.*

a-1) *In genere.*

● **La delibera di una assemblea**, sia essa di soci, di condomini o di associati (nel caso di specie, assemblea di un Fondo Pensione tra ex dipendenti di banca), può essere **annullata per abuso o eccesso di potere** solo quando, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, risulti arbitraria e fraudolentemente preordinata al solo perseguimento, da parte della maggioranza, di interessi diversi da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivi degli interessi degli altri soci, e sia priva di una propria autonoma giustificazione causale sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza; grava su chi impugna la delibera l'onere di fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'abuso o dell'eccesso di potere. * Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6361, Fondo pensione del gruppo Banca Lombarda c. Lorenzoni Ferruccio. [RV562361]

● **Lo statuto e l'atto costitutivo** di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati; ne consegue che l'**interpretazione** dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. * Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435, Franchi c. Martella ed altri. [RV537874]

● **L'esistenza di un'associazione non è condizionata ad alcuna formalità** e per la sua costituzione non è quindi necessario né l'atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi. * Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2000, n. 410.

● La natura privatistica di un'associazione costituita al solo scopo di attribuire vantaggi morali o materiali ai suoi soci, quale il **circolo sottuf-**

ficiale di Roma dell'aeronautica militare, non viene meno per il fatto dell'eventuale coincidenza di quello scopo con finalità di ordine generale dello Stato, né per il fatto che lo statuto, in relazione alla qualità di pubblici dipendenti degli associati, riconosca ai loro superiori determinati poteri d'intervento. Anche in tale situazione, pertanto, deve escludersi che le deliberazioni degli organi di detta associazione configurino atti amministrativi, e deve conseguentemente affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande rivolte ad impugnare le deliberazioni medesime. * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 15 marzo 1982, n. 1681.

● La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l'ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all'art. 37 cod. civ., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l'obbligo dell'autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l'usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l'efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall'art. 1158 cod. civ., venga esercitato su di un bene dagli associati non uti singuli bensì come appartenenti all'associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti. * Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1981, n. 3773.

● **Gli essenziali caratteri distintivi fra comunione ed associazione non riconosciuta** vanno ravvisati nelle circostanze che la prima sorge per il solo fatto del verificarsi della comproprietà su uno stesso bene, si articola in un raggruppamento di persone esclusivamente rivolto al godimento del bene medesimo, è regolata da rapporti di forze fra i singoli partecipanti strettamente collegati all'entità delle relative quote, mentre la seconda nasce per effetto della volontà degli associati, tende, con propria organizzazione, al perseguimento di finalità trascendenti gli interessi del singolo, utilizza i beni comuni quali mero strumento per il raggiungimento di scopi, rispetto ai quali non è configurabile una quota dell'associato come misura della sua partecipazione alla vita del gruppo. * Cass. civ., sez. I, 16 novembre 1976, n. 4252.

● Nonostante la disposizione contenuta nell'art. 36 c.c., secondo cui le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi degli associati, queste si modellano, in virtù di un principio generale e costante, secondo una **struttura organizzativa che non sembra poter prescindere dalla esistenza**, accanto agli organi esecuti-

tivo e rappresentativo, **di un organo deliberante (assemblea) formato da tutti i membri od associati**. Tuttavia, non basta a far ritenere la inesistenza in concreto di un tale organo l'eventuale silenzio al riguardo nell'atto costitutivo, dal momento che a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere, e le associazioni riconosciute in particolare, e quindi, nella specie, gli artt. 20 e 21 c.c. * Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1975, n. 2714.

● L'associazione non riconosciuta realizza una **figura intermedia fra la comunione e l'associazione-persona giuridica**, ed è **configurata come un ente collettivo o centro di interessi**, che pur esistendo in fatto risulta tuttavia fornito di una personalità limitata, dato che ad esso l'ordinamento ricollega diritti ed obblighi che non sono degli associati. Siffatte associazioni costituiscono organizzazioni di persone legate fra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse, e sono gli accordi intervenuti fra gli associati ad avere efficacia primaria per quanto attiene all'ordinamento interno, cioè ai rapporti degli associati fra loro. Tali **accordi si estrinsecano in veri e propri contratti, in manifestazioni negoziali che, essendo rivolte a scopi leciti, non possono non avere efficacia vincolante fra le parti**. Pertanto, solo in mancanza di una diversa volontà degli associati è possibile far ricorso in via analogica alle disposizioni regolanti casi analoghi per le associazioni riconosciute, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Ne consegue che, una norma statutaria che attribuisca l'adozione di provvedimenti disciplinari (nella specie, esclusione di un associato), per cause previste dallo statuto medesimo, al consiglio direttivo e preveda la facoltà di appello al collegio dei probiviri, è pienamente valida ed operante, trovando essa il suo fondamento nel preventivo assoggettamento volontario di tutti gli associati né ostandovi motivi di ordine pubblico, ed escludendosi così l'applicabilità dell'art. 24 c.c. che, per il caso di esclusione dell'associato, prevede il ricorso all'autorità giudiziaria. * Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2572.

a-2) Casistica.

● **I consorzi di urbanizzazione** - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - **sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realtà**, sicché il

giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni. * Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7427, Grassi c. Mansueti ed altro. Conforme sulla prima parte della massima, Cass. I, 28 aprile 2010, n. 10220. [RV622372]

● **I consorzi di urbanizzazione** (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, **costituiscono figure atipiche** che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, **presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute**. Il problema della **normativa ad essi applicabile** va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'innegabile **connotato associativo**, essi si caratterizzano anche per un forte **profilo di realtà** — in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di **obblighi ricollegati** in via immediata e diretta **alla proprietà dei singoli cespiti** e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di **obligationes propter rem** con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria —, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla **volontà manifestata nello statuto** e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi

implicati dalla controversia. * Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492, Imm. Pfc Di Ferrari Sas c. Schiaretti ed altri. Conforme, sull'ultima parte della massima, Cass. I, 28 aprile 2010, n. 10220. Conforme, altresì, sulla prima parte della massima, Cass. I, 9 febbraio 2007, n. 2877, la quale prosegue poi affermando che: "siccome fonte primaria della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga **clausole limitative del diritto di voto del consorziato** (nella specie, escludenti da tale diritto il consorziato in mora nel pagamento dei contributi o che a tal riguardo abbia liti pendenti col consorzio), giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile potrebbero, al più, venire invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della regolamentazione pattizia. (Enunciando tale principio, la Corte ha altresì escluso che siffatte clausole collidano con l'art. 18 della Costituzione, o siano invalide perché prevedenti una condizione potestativa rimessa all'arbitrio del consorzio). [RV585747]

● **I consorzi di urbanizzazione** (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Il problema della **normativa ad essi applicabile** va, peraltro, risolto alla luce della considerazione che, accanto all'inegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realtà — in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di *obligationes propter rem* con riferimento non solo alla gestione delle cose

e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria —, sicché, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, **in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia**. Ne consegue che, qualora (come nella specie) si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica (svolgendo, ancora, tutte le altre attività comunque utili al comprensorio), va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati — se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare — tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art. 18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il consorzio pur restando proprietari degli immobili di loro pertinenza. * Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2003, n. 4125. Conforme, sulla prima parte della massima, Cass. I, 22 dicembre 2005, n. 28492, riportata *supra*, in questo stesso paragrafo. [RV561728]

● **L'associazione di studi notarili**, ai sensi dell'art. 82 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi norma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti,

ma delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi personali, non ne assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie, relativa a prestazioni di lavoro subordinato svolte presso una cassa cambiali gestita da tre notai, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso che la titolarità del rapporto di lavoro possa essere riferita ad un'associazione di studi notarili). * Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 1997, n. 1933, Lomia Mariano c. Giubilato Giacomo ed altri. [RV502794]

● **I conventi, le case religiose e gli istituti scolastici istituiti nell'ambito di un ordine religioso**, dotato di personalità giuridica sia per il diritto canonico che per quello dello Stato, costituiscono parte integrante della struttura organizzativa dell'ordine o congregazione, da cui, in quanto meri organi interni, non sono soggettivamente dissociabili o distinguibili come corpi separati, con la conseguenza che ad essi non può nemmeno riconoscersi la limitata soggettività e capacità delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. c.c., salva l'eccezionale ipotesi che i membri della predetta entità si siano organizzati come gruppo a sé stante ed autonomo rispetto all'ordine, con la gestione di propri mezzi economici ed il perseguimento di distinte finalità; la verifica di tale ipotesi necessita di prova specifica e rigorosa, restando in particolare escluso che dell'autonomia di un istituto o collegio scolastico possa costituire manifestazione sicura ed univoca l'esercizio, da parte dei religiosi prepositivi, di funzioni dirigenziali in ordine alla gestione della scuola, compresi l'assunzione ed il licenziamento del personale, in quanto l'esercizio delle stesse funzioni è compatibile anche con la configurazione di tali religiosi come mandatarî od organi interni dell'ordine o congregazione. * Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 1991, n. 1040, Congregazione delle suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù c. Di Stefano.

b) Adesione e recesso dei soci.

● L'adesione ad associazione non riconosciuta **si perfeziona con l'incontro delle volontà contrattuali delle parti** (per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari) e perciò nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione, perviene l'accettazione dell'associazione; atto del quale il proponente medesimo non può invocare l'invalidità o l'inefficacia per inosservanza, da parte dell'organo

associativo, competente per legge o per convenzione a deliberare detta accettazione, di eventuali clausole statutarie che di tale organo disciplinano l'attività, atteso che le norme pattizie poste in essere dagli associati tutelano gli interessi di costoro e non anche le posizioni di soggetti estranei all'ente collettivo, quale è appunto il proponente prima che il contratto di adesione sia perfetto ed efficace. * Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, S.p.A. Balzaretto Modigliani c. Unione degli industriali della Provincia di Bergamo. *Idem*, Cass. II, 22 febbraio 1995, n. 1992.

◆ Per quanto riguarda il recesso, si veda *supra*, par. a-2), Cass. I, 21 marzo 2003, n. 4125, nonché, più in generale, *sub art.* 24.

c) Estinzione dell'associazione.

● Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione — i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di *prorogatio*, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione — attraverso **una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile** per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. * Cass. civ., sez. I, 19 agosto 1992, n. 9656, Associazione Polisportiva Golfo di Gaeta c. Fabrizio Nino ed altri.

● In materia di estinzione delle associazioni non riconosciute, mancando una normativa giuridica specifica, deve farsi ricorso, in assenza di una diversa volontà espressa dagli associati, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute (artt. 27, 29 e 30 c.c.), secondo cui dopo lo scioglimento dell'associazione non potranno compiersi nuove operazioni e dovrà procedersi alla liquidazione, con la **possibilità di avvalersi a detti effetti, in via analogica e con gli opportuni limiti e adattamenti del caso, delle disposizioni di cui agli artt. 11-21 disp. att. c.c.** Conseguentemente, l'estinzione della associazione non riconosciuta non determina l'automat�ico venir meno dei contratti di locazione e di sublocazione dalla medesima stipulati, i quali rimangono pendenti in attesa di assetto e definizione nel corso della liquidazione. * Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1977, n. 1838.

d) *Legittimazione processuale.*

d-1) *In genere.*

● Ogni ente si immedesima nell'organo cui la legge o lo statuto conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo dell'ente, privo del potere processuale, non è legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso. In particolare, in tema di **associazioni non riconosciute**, nel cui ambito vanno compresi anche i **partiti politici**, la **legittimazione processuale spetta a chi è conferita la presidenza o la direzione**, secondo gli accordi degli associati, come disposto dall'art. 36 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'opposizione proposta da persona che non era né il presidente né altra persona qualificata dagli atti di autonomia interna dell'ente (Partito Democratico della Sinistra) come soggetto cui era attribuita la presidenza o la direzione del partito ai sensi dell'art. 36 c.c.). * Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2007, n. 17921, Sposetti ed altri c. Com. Roma. [RV599436]

● **Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro** sono tradizionalmente inquadrate tra le **associazioni non riconosciute**, in considerazione della loro natura di gruppi — di lavoratori o datori di lavoro — organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune di autotutela. In assenza di una legislazione di attuazione dell'art. 39, parte seconda, della Costituzione per la relativa disciplina **occorre far riferimento alla normativa dettata dagli artt. 36, 37 e 38 c.c.** Ne consegue che le suddette associazioni, in base all'art. 36, comma secondo, c.c. citato, possono stare in giudizio nelle persone alle quali dal rispettivo statuto è attribuita, secondo l'usuale terminologia, la presidenza o la direzione, salvi restando i principi più volte affermati da questa Corte in materia di elementi rilevanti ai fini della esistenza di una associazione non riconosciuta con riguardo agli organismi interni (sezioni, rappresentanze sindacali aziendali etc.) delle associazioni stesse ai quali, come è noto, può essere riconosciuta la possibilità di stare in giudizio autonomamente, sempre per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 citato. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della sezione di Altamura della CNA-Conferenza Nazionale Artigianato, in un giudizio promosso per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da parte di

un aderente che aveva svolto per alcuni anni attività di contabilità in favore della sezione stessa, sul rilievo dell'indubitabilità della presenza di un ente organizzato esistente e operante di fatto e costituente, quindi, un centro autonomo di interessi). * Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9043.

● I cosiddetti **enti non riconosciuti**, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica — che ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta — **sono comunque dotati di soggettività giuridica** costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione **a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati** (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell'art. 2659 c.c., che comprende anche le associazioni non riconosciute — e le società semplici — tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per «gravi motivi». * Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2000, n. 8239.

● A norma dell'art. 36 c.c. le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio mediante coloro ai quali, secondo gli accordi costitutivi o statutari, è conferita la presidenza o la direzione, mentre le **persone che agiscono in nome e per conto di tali associazioni senza siffatta investitura** sono bensì responsabili delle obbligazioni assunte, ai sensi dell'art. 38 c.c., ma **sono prive della legittimatio ad processum** relativamente alle associazioni stesse. * Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 1982, n. 3103.

● L'associazione non riconosciuta realizza una figura intermedia fra la comunione e l'associazione-persona giuridica e si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo d'interessi fornito di un patrimonio distinto da quelli dei singoli soci e destinato all'attuazione del fine particolare specificato nell'atto costitutivo. Ne consegue che la legittimazione a far valere giudizialmente i diritti compresi nel patrimonio sociale spetta soltanto al gruppo dei soci in quanto tale, che può stare in giudizio unicamente attraverso i suoi organi sociali e, cioè, tramite coloro cui è

conferita la direzione o la presidenza dell'ente. Ne discende, altresì, che né il **gruppo può agire attraverso soggetti diversi dagli organi sociali indicati, né i singoli soci sono legittimati a sostituirsi al gruppo** nella tutela dei rapporti sociali, **agendo uti singuli**, per la salvaguardia dei propri esclusivi interessi individuali. Quest'ultima preclusione opera inoltre, a maggior ragione, nel caso in cui alcuni soci agendo *uti singuli*, per il proprio esclusivo tornaconto, pretendano di impugnare una sentenza emessa in giudizio instaurato su domanda dell'associazione, per la tutela di interessi sociali, spettando la legittimazione a proporre gravame esclusivamente al soggetto che avendo partecipato al giudizio di primo grado, ne sia uscito soccombente. * Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 1976, n. 4753.

● **La legittimazione processuale** delle associazioni non riconosciute spetta, per l'art. 36 c.c., a coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, regolarmente inserite nei relativi verbali, **anche senza il rispetto delle forme di pubblicità** previste dall'art. 34 c.c. per le persone giuridiche. * Cass. civ., sez. II, 9 marzo 1973, n. 654.

d-2) *Articolazioni locali.*

● **Le associazioni locali facenti capo ad un'associazione nazionale** (nella specie, la federazione provinciale di un partito politico) non sono articolazioni organiche di quest'ultima, con mera rilevanza interna, ma soggetti autonomi dotati di legittimazione negoziale e processuale, onde la legittimazione a resistere nella controversia riguardante la nomina e la revoca dei relativi organi spetta non già all'associazione nazionale, ma a quella locale, cui è astrattamente riferibile la titolarità della situazione soggettiva controversa. * Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2008, n. 17028, Erri-co c. Chiarello ed altri. [RV604047]

● In tema di associazioni non riconosciute, stabilire se una **struttura organizzativa locale** che fa capo ad un'associazione avente carattere nazionale costituisca un organo di quest'ultima, ovvero sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una **questione che non attiene alla legittimatio ad causam** — esaminabile quest'ultima dal giudice d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio — **bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio**, che involge un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell'associazione, che attiene al merito della lite e non può essere

sollevata, per la prima volta, in sede di legittimità. * Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2002, n. 16076, Udace Csain c. Inps. [RV558516]

● In tema di **rapporto di lavoro con un'associazione sindacale dotata di articolazioni territoriali, per individuare il titolare del rapporto controverso** non è sufficiente fare riferimento alle disposizioni statutarie ma **deve farsi ricorso al principio dell'effettività**; infatti, non è sufficiente l'astratta previsione dello statuto a configurare nelle strutture territoriali delle associazioni non riconosciute un centro d'interessi autonomo e distinto dalla struttura nazionale, essendo necessari autonomia patrimoniale e organizzazione propria; anche quando ricorrano tali condizioni, un rapporto di lavoro svolto in ambito locale può far capo alla struttura nazionale se questa è l'effettiva beneficiaria delle prestazioni e dalla stessa provengano ordini e direttive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui controparte del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente nell'ambito della segreteria regionale era la struttura nazionale del sindacato, che dava disposizioni e direttive e corrispondeva la retribuzione). * Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4316.

● **Le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.** Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assunto in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l'associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. * Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2000, n. 2952, Santarelli c. CTS - Centro Turistico Studesco. [RV534795]

● In base ai principi consolidati in riferimento tanto al fenomeno delle cosiddette associazioni di associazioni quanto, in particolare, alle cosiddette articolazioni verticali sindacali, le **articolazioni territoriali di categoria di un'associazione sindacale di più alto livello che abbiano autonomia patrimoniale e organizzazione propria devono essere considerate associazioni non riconosciute** distinte dalla struttura nazionale. Di qui la duplice conseguenza che esse non solo sono direttamente legittimate a stare in giudizio, ma devono anche essere considerate come autonomi centri di interessi agli effetti previsti dall'art. 11, primo comma (vecchio testo), della L. n. 604 del 1966. (In base alle suddette statuizioni la S.C.

ha considerato contraddittoria la motivazione della sentenza di merito che, nell'esaminare il licenziamento disciplinare di un'impiegata della Fat Cisl territoriale di categoria di Parma, dopo aver affermato la esclusiva legittimazione a stare in giudizio di tale associazione ha viceversa dichiarato l'inefficacia del licenziamento, a causa della mancata comunicazione dei motivi, ritenendo che la valutazione del requisito dimensionale di cui all'art. 11 della L. n. 604 del 1966 (vecchio testo) dovesse essere riferita all'intera struttura nazionale della Fat Cisl). * Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 1998, n. 11223, Fat Cisl - Fed. territ. Parma c. Gandolfi. [RV520470]

● **La legittimazione ad agire in giudizio per l'adempimento della disciplina collettiva spetta alla rappresentanza sindacale aziendale nella sua collegialità** e non anche a ciascuno dei suoi componenti; la r.s.a, infatti, non è un'associazione alla quale si possa applicare la disposizione di cui all'art. 36 c.c. — mancando il requisito della pluralità di persone che, secondo un proprio statuto, perseguono autonome e proprie finalità — ma costituisce invece, un organo del sindacato munito di poteri di rappresentanza collegiale, al quale, pertanto, non può applicarsi analogicamente la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2266 c.c. * Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 1995, n. 12467, r.s.a. di Fiom - Cgil e di Fim - Cisl Fiat di Arese c. Fiat Auto Spa.

● **Proposto un ricorso ex art. 28 della L. 20 maggio 1970 n. 300 da parte dell'organismo provinciale di un sindacato nazionale** (nella specie della Federazione Lavoratori della funzione pubblica — CGIL), e proseguito il giudizio di merito nei confronti del medesimo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'organismo regionale dello stesso sindacato, poiché l'art. 28 attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali, e cioè, di norma, ai sindacati provinciali di categoria, dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi, quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi. D'altra parte non è ravvisabile alcuna ipotesi normativa di sostituzione o di successione nel processo ovvero nel diritto controverso. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha osservato anche che, secondo le stesse deduzioni della parte ricorrente, la federazione provinciale era struttura associativa distinta, benché federata con l'associazione regionale e con quella nazionale). * Cass. civ., **Sezioni Unite**, 17 marzo 1995, n. 3105, Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica c. Ministero delle Finanze ed altro.

d-3) Studi professionali.

● L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, **sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato** - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - **rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico**, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi. * Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694, Studio Corona Studio Ingegneria Civile c. Fall. Sacic s.p.a. [RV618909]

● **Lo studio professionale associato**, qualunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come **autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici**, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. Alla stregua di tale principio, **l'avvicendamento di persone diverse**, quali rappresentanti dell'associazione professionale, non importa la sostituzione di soggetti diversi nella titolarità dei rapporti facenti capo all'associazione medesima, tenendosi peraltro conto del fatto che l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e conclusione, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente e, in proposito, il relativo accertamento costituisce compito devoluto al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dei principi affermati, ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione

ad una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto locativo, aveva ritenuto che, malgrado l'alternarsi di soggetti diversi nella posizione di rappresentanza dell'associazione professionale conduttrice, quest'ultima avesse comunque conservato la qualità di effettiva parte locataria, come originariamente rivestita, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi alcuna cessione del contratto e, dunque, il lamentato inadempimento, anche in ordine al dedotto mancato pagamento dei canoni, in quanto lo stesso era stato respinto dalla medesima locatrice ricorrente, la quale aveva la consapevolezza che il rapporto di locazione si era costituito a vantaggio dell'associazione professionale, rimasta identica pur nel mutamento delle persone che, rappresentandola, ne avevano curato nel tempo gli interessi). * Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8853, *Siac Di Grotto Gaetano Sas c. Silvestri ed altro*. [RV596084]

37. Fondo comune. – I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione (38). Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (24).

● **La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta** chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) **si fonda sul rapporto organico** e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale. * Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2001, n. 10213, *Ponti c. Zurigo Assic. Spa*. [RV548505]

● La limitata **capacità** delle associazioni non riconosciute **di essere titolari di un patrimonio**, entro l'ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all'art. 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l'obbligo dell'autorizzazione governativa), **riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l'usucapione**, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l'efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall'art. 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non *uti singuli* bensì come appartenenti all'associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti. * Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1981, n. 3773.

● A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, **le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali**, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell'art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne hanno la rappresentanza. * Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 1997, n. 901.

◆ Si veda anche, per quanto valga, Cass. I, 23 giugno 1994, n. 6032, riportata *infra, sub art.* 39, quarta massima.

38. Obbligazioni. – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (37). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente (1292 ss.) le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (33⁴, 41¹, 2267, 2317², 2320¹, 2331², 2508, 2615).

SOMMARIO:

a) *Responsabilità dell'associazione, in genere;*
b) *Responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione;* b-1) *In genere;* b-2) *Rapporti di lavoro.*

a) *Responsabilità dell'associazione, in genere.*

● **L'associazione non riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità.** Ne consegue che, se il danno è stato causato da persona appartenente ad una struttura associativa complessa, costituita da **un'entità nazionale articolata in varie diramazioni locali**, ai fini della responsabilità aquiliana la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento è unica e spetta all'entità nazionale. * Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394, *Acsi Associazione Centri Sportivi Italiani c. Moscheni*. [RV618887]

● In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.c., per le **obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rap-**

presentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari. * Cass. civ., sez. V, 17 giugno 2008, n. 16344, Ass. Saman c. Min. Economia Finanze ed altro. [RV603776]

● Affinché, ai sensi dell'art. 38 c.c., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, **è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione**, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che **l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti**, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il *falsus procurator* non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 c.c., non prevedendo l'art. 38 c.c. alcuna deroga all'art. 1398 cit. * Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2003, n. 11772, Movimento Cristiano Lav. Un. Prov. Benevento c. Inail. [RV565622]

● La **responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta** chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 17 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale. * Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2001, n. 10213.

b) Responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

b-1) In genere.

● **Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione**, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto suben-

trante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. **Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c.** * Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29733, Us Fucecchio 1903 Cessata ed altro c. Bucalossi ed altri. Nello stesso senso, Cass. III, 6 agosto 2002, n. 11759, la quale specifica che, pertanto, **"il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.** secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore". [RV621019]

● In tema di associazioni non riconosciute, **la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione**, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, **è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale** riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; ne consegue che l'annunciato è legittimato a proporre azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei predetti gestori quali titolari dell'associazione in relazione all'omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra). * Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858, Fidenzi ed altro c. Unipol Assic. ed altri. [RV601452]

● La responsabilità personale e solidale, di cui all'art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo

di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché **il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito**. * Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2006, n. 718, Perfini c. Com. Fermo ed altro. [RV586778]

● **La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta** (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) **non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato**, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talchè detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrate fra quelle di garanzia *ex lege* assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, *illo tempore* dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza — nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna — non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente). * Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 455, Puccetti ed altri c. Tuccori ed altri. Nello stesso senso, sulla prima parte della massima: Cass. lav., 4 marzo 2000, n. 2471 e Cass. III, 6 agosto 2002, n. 11759. [RV579348]

● **La responsabilità personale e solidale** prevista dall'art. 38 secondo comma c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì **all'attività negoziale concretamente svolta** per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. * Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2004, n. 8919. *Idem*: Cass. lav., 21 maggio 1998, n. 5089; Cass. III, 10 gennaio 2006, n. 718 (da cui è tratta anche l'altra massima che segue); Cass. III, 14 dicembre 2007, n. 26290. Conforme, sulla prima parte della massima, anche Cass. lav., 26 febbraio 1985, n. 1657. [RV572779]

● **Il creditore — già associato — viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c.** per chi contrae con un'associazione non riconosciuta; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. * Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2001, n. 6554.

● Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un'associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 38 c.c. Infatti, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, **per i terzi**, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, **non può che operare il principio all'apparenza**, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta. Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell'associa-

to medesimo nei confronti degli altri associati e dell'associazione. (Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di poteri rappresentativi). * Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2000, n. 6350, Siquadri - Sindacato nazionale quadri industria c. De Luca. [RV536576]

● Il principio per cui la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non può giovare agli **associati creditori dell'associazione**, cessa di essere di ostacolo all'operatività di siffatta forma di garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38, secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi assunti dall'associazione nei confronti dell'associato, intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità, una convenzione che, stipulata con persone agenti in nome e per conto dell'associazione medesima, comporti una novazione di detti obblighi, per effetto della quale il creditore (già associato) viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa e perciò meritevole di quella garanzia. * Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 1991, n. 354, Vitali ed altri c. Cartia ed altro.

● La responsabilità di colui che abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, di cui all'art. 38 c.c., presuppone nell'agente la veste di rappresentante, ma non è connessa giuridicamente a siffatta qualifica, venendo solamente in rilievo l'attività spiegata in concreto dai singoli agenti, investiti dai relativi poteri, e nei limiti delle obbligazioni da essi assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; ove tali poteri manchino, **la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può derivare eventualmente da un altro titolo**, ma non già dal predetto art. 38 c.c. * Cass. civ., sez. III, 9 settembre 1978, n. 4084.

● **La responsabilità personale e solidale** per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, **permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza**. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente. * Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 1976, n. 4747.

b-2) Rapporti di lavoro.

● Ai sensi dell'art. 38 c.c., **non è configurabile responsabilità personale e solidale** con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa **in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione**, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore. * Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2004, n. 8919. [RV572780]

● La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati **instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell'associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente** nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, **senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune**. * Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 1998, n. 7111. Nello stesso senso, con riguardo alla necessità, in genere, della previa escussione del fondo comune: Cass. I, sez. lav., 1 aprile 1977, n. 1227; Cass. III, 21 novembre 1984, n. 5954.

● La responsabilità personale e solidale, che grava su coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, a norma dell'art. 38 c.c., per l'adempimento delle obbligazioni da essi contratte verso terzi — fra i quali sono da includersi anche i dipendenti dell'associazione — ha il carattere sostanziale di una fideiussione *ex lege*. Infatti, tale responsabilità non è connessa genericamente alla veste di rappresentante, bensì si verifica solo in relazione all'attività spiegata in concreto dai singoli agenti e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione, ed il vincolo solidale che ne deriva riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad un determinato atto o negozio, fonte diretta di responsabilità patrimoniale. Pertanto, **non può configurarsi alcuna responsabilità ex art. 38 c.c. a carico del reggente** di una associazione non riconosciuta **per l'intimazione del licenziamento di un dipendente effettuata in adempimento di una deliberazione della giunta esecutiva** dell'associazione, avendo il predetto reggente agito soltanto come rappresentante dell'associazione. * Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 1978, n. 236.

39. Comitati. – I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

● I comitati non riconosciuti, come le associazioni non riconosciute, pur non essendo persone giuridiche, sono autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, potendo ad essi attribuirsi la titolarità di diritti sia obbligatori che reali; pertanto, l'**incorporazione di un comitato non riconosciuto in un comitato riconosciuto** non crea una situazione di liquidazione del primo ma una ipotesi di successione a questi del nuovo comitato, con la conseguenza che nei rapporti giuridici del comitato incorporato subentra il comitato incorporante, mentre il comitato inglobato si estingue. * Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6985, Ochetto c. Lo Mastro. [RV562751]

● Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, **esso ha — pur privo di personalità giuridica — la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili**, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. * Cass. civ., sez. III, 29 novembre 1999, n. 13338. Nello stesso senso, sulla prima parte della massima, Cass. III, 22 giugno 2006, n. 14453.

● **La nozione di comitato** recepita dall'art. 39 c.c. **non è incompatibile con il mutamento dell'originaria componente soggettiva dell'organizzazione** poiché la configurazione di questa come una struttura chiusa, se è aderente all'ipotesi di strumenti operativi posti in essere per realizzare finalità che si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo (come nei casi di comitati per festeggiamenti o per recare soccorso nelle pubbliche calamità), non lo è con riguardo

ad organismi istituiti per conseguire obiettivi che si proiettano in un lungo arco di tempo, come nei casi delle mostre o delle esposizioni permanenti ovvero del perseguimento di scopi assistenziali perduranti, con riferimento ai quali è configurabile una persistenza dell'organizzazione pur di fronte al mutamento suddetto. * Cass. civ., sez. I, 23 giugno 1994, n. 6032, Doniselli Echelli c. Comitato Opera per Ragazzi Nostra Signora della Fiducia. Nello stesso senso, circa la variabilità dei componenti del comitato, Cass. I, 1 febbraio 1974, n. 262.

● **Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento**, pur non essendo persone giuridiche, **sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili**, non ostando a quest'ultima attribuzione né la disciplina della pubblicità immobiliare — in quanto l'art. 2659 c.c. (nel testo modificato con la L. n. 52 del 1985) (secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute) deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l'identità di situazioni giuridiche — né la mancata previsione dell'autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall'art. 17 c.c., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell'art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che **la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell'autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale**. * Cass. civ., sez. I, 23 giugno 1994, n. 6032, Doniselli Echelli c. Comitato Opera Ragazzi Nostra Signora della Fiducia.

● **I comitati**, di cui agli artt. 39 e ss. c.c., pur mancando della personalità giuridica, configurano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e **sono titolari di un proprio patrimonio, insensibile rispetto alle eventuali obbligazioni personali degli organizzatori**, del quale fanno parte i fondi raccolti da detti organizzatori ed i beni acquistati con tali fondi, dato che gli atti da loro posti in essere sono direttamente riferibili ai comitati medesimi, in forza del rapporto di rappresentanza organica. Il suddetto principio trova applicazione anche

nel caso d'acquisto di bene immobile, mentre il particolare regime di pubblicità immobiliare, comportando la necessità della sua intestazione alla persona fisica dell'organizzatore, implica che questi assume fiduciariamente l'obbligo di conservare il bene stesso al patrimonio del comitato e di non trasferirlo a terzi. * Cass. civ., sez. I, 12 giugno 1986, n. 3898.

● Qualora un **comitato si trasformi in un ente munito di personalità giuridica**, quale la fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza di una volontà in tal senso manifestata all'atto della sua costituzione, l'**organizzatore**, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è **tenuto a fare quanto necessario, anche per quanto riguarda il regime di pubblicità immobiliare, a che il bene stesso, a suo tempo comprato in qualità di organo del comitato, risulti intestato alla fondazione ad esso subentrata**. Tale obbligo, discendendo fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, non richiede l'atto scritto, e, in caso di inosservanza, comporta che il nuovo ente può conseguire il mutamento d'intestazione del bene mediante una pronuncia a norma dell'art. 2932 c.c., mentre non è in proposito di ostacolo che la fondazione non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione governativa per l'acquisto, prescritta dall'art. 17 c.c., trattandosi di circostanza rilevante solo nel senso di condizionare l'efficacia di detta pronuncia al conseguimento dell'autorizzazione stessa. * Cass. civ., sez. I, 12 giugno 1986, n. 3898.

● Qualora un **comitato**, che abbia svolto non opera meramente promozionale, ma concreta attività di attuazione di uno scopo programmato e duraturo, attraverso l'utilizzazione di beni a tal fine destinati e vincolati, **venga successivamente ad evolversi in un ente munito di personalità giuridica**, nelle forme dell'associazione riconosciuta o della fondazione, il quale mantenga immutato quello scopo ed i beni caratterizzati da inerenza alla sua realizzazione, **i rapporti giuridici** posti in essere dai componenti del comitato, medesimo, in stretta connessione con il perseguimento delle sue finalità, non si estinguono per effetto dell'indicata vicenda evolutiva, ma **si conservano** e vengono acquisiti dall'ente dotato di personalità giuridica, ferma restando la responsabilità personale e solidale dei predetti componenti. * Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1977, n. 4902.

40. Responsabilità degli organizzatori. – Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. – Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente (1292 ss.) delle obbligazioni assunte (33⁴, 38, 2267, 2291, 2317², 2320¹, 2331², 2508, 2615). I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (36²; 75, 78 c.p.c.).

● **La responsabilità degli enti pubblici componenti di un comitato** non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è **limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni** debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d'accertamento dell'obbligo. * Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2006, n. 14453, Com. Marsala c. Rallo Pellegrino ed altro. [RV590873]

● Mentre nell'associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nel comitato **delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti**, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l'attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed **anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti** connessi all'esercizio di un'attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella *ratio* della disposizione di cui all'art. 41 c.c. * Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1982, n. 134. *Idem* Cass. 11 ottobre 1973, n. 2561.

● **La disposizione dell'art. 41 c.c.** (secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) **non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato**

— che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro) — **ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.** * Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1971, n. 495.

42. Diversa destinazione dei fondi. – Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione (31, 32).

Titolo III

Del domicilio e della residenza

43. Domicilio e residenza. – Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (45, 46) (¹).

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (144; 49 l. fall.).

(¹) *Il domicilio, agli effetti fiscali, è disciplinato dall'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dall'art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.*

SOMMARIO:

- a) *Domicilio*;
b) *Residenza*.

a) *Domicilio*.

● **In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori**, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di «residenza abituale» posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di «domicilio» (art. 43, primo comma, c.c.), nè con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra i coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato

all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. * Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2003, n. 19544, Nascè c. Scandella. [RV569096]

● **Allorquando un soggetto, contratto matrimonio, va ad abitare in un luogo diverso** da quello in cui si trovava con la famiglia di origine, pur se omette di segnalare all'ufficio anagrafico il cambiamento di abitazione, è nel luogo prescelto che stabilisce il proprio domicilio reale. * Cass. civ., sez. V, 12 novembre 1974, n. 8205.

● **Per la determinazione del domicilio** occorre far riferimento non soltanto ai rapporti economici e patrimoniali di una persona, ma anche e soprattutto ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove essa vive con la propria famiglia. * Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1973, n. 435.

● **La presunzione del trasferimento del domicilio insieme con la residenza**, di fronte ai terzi di buona fede, si ha quando la residenza venga trasferita nell'interno dello Stato con le modalità previste dall'art. 31 disp. att. c.c. e non anche quando avvenga senza alcuna formalità e con il trasferimento all'estero. * Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3586.

b) *Residenza*.

● **La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.** (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo per qualificare stabile ed abituale la permanenza nella dimora, desunti dal giudice di merito dalla mancanza di somministrazione dell'energia elettrica e dalla ripetuta assenza del ricorrente in occasione degli accessi dei vigili urbani). * Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25726, Fraresso c. Prefettura Venezia ed altri. [RV620499]

● **La "presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva** riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (artt. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; artt. 2 e 11 L. 24 dicembre 1954, n. 1228; artt. 5, 11 e 13 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136; D.P.R.

30 maggio 1989, n. 223), benché non abbia valore assoluto (*iuris et de iure*), **deve considerarsi munita di una particolare resistenza**, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'art. 139 c.p.c., aveva disatteso le risultanze anagrafiche sulla base di elementi indiziari non univocamente concludenti — quali la positiva esecuzione di talune notifiche in un certo luogo, in realtà compatibile con l'ipotesi della occasionale dimora nello stesso — trascurando la valutazione di elementi di segno contrario, potenzialmente decisivi, e l'ammissione di specifica prova orale). * Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 1996, n. 8554.

● **La dichiarazione di residenza anagrafica in una certa abitazione, nello stesso od in un diverso comune, fa piena prova, ai fini della effettività della residenza, contro il dichiarante**, sicché il giudice non può non tenerne conto, salvo che il dichiarante stesso non fornisca la prova della non rispondenza al vero della dichiarazione da lui fatta al funzionario comunale. * Cass. civ., sez. III, 11 luglio 1987, n. 6078.

● La residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il **fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanere**, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente penetrata nel primo elemento. * Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 1985, n. 791.

● Non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici, la prova che il domicilio è un luogo diverso da quello della residenza anagrafica giacché, il c.c. (art. 44, comma secondo) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità dalle risultanze anagrafiche. Pertanto **la prova di un domicilio, diverso dalla residenza anagrafica, non essendo sufficiente a provare che quest'ultima è solo fittizia, individua solo un possibile foro alternativo**, ma non sottrae la competenza al giudice del luogo della residenza. * Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1977, n. 3912.

● Il requisito dell'abitualità della dimora, necessario affinché la dimora stessa costituisca residenza (art. 43 secondo comma c.c.), presuppone non soltanto l'oggettivo protrarsi della permanenza in un determinato luogo, ma anche la volontà di rimanere stabilmente nel luogo medesimo. Ne consegue che **un prolungato allontanamento dalla residenza non vale, di per sé, a dimostrare lo spostamento della residenza** medesima nel nuovo luogo di dimora, occorrendo a tal fine la prova che esso si ricolleggi ad una volontà di stabile inserimento in quel diverso luogo, e, quindi, non a motivi e ragioni di ordine contingente. * Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1977, n. 792.

● **La residenza delle persone è accertabile dal giudice del merito con qualsiasi mezzo di prova e quindi anche mediante semplici presunzioni**, tali dovendosi considerare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15. * Cass. civ., sez. I, 29 marzo 1974, n. 887.

● Se è vero che la residenza è una situazione di fatto, a provare la quale **non è sufficiente la dichiarazione degli uffici anagrafici del comune**, di tale dichiarazione, tuttavia, **il giudice non può non tener conto, quando non siano addotte altre prove in contrario e non vi sia motivo per dubitare della sua veridicità**. La residenza non può essere valutata solo in base al requisito temporale della durata o all'interesse, eventualmente temporaneo, che il soggetto abbia di stare in un determinato luogo, ma deve trovare riscontro nella volontà dell'interessato; per cui la residenza non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago. * Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1973, n. 435.

● Ad integrare il concetto giuridico di residenza non è sufficiente il semplice fatto materiale della fissazione della dimora in un luogo determinato, ma è necessario anche l'elemento soggettivo, cioè l'intenzione del soggetto di rimanere stabilmente nel luogo prescelto; la residenza di una persona è determinata, pertanto, dalla sua abituale e volontaria dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali, senza che, peraltro, sia richiesto che la volontà del soggetto sia diretta anche alla produzione degli effetti giuridici propri della residenza nel nostro ordinamento. Di conseguenza, **accertata la sussistenza degli estremi della residenza in un luogo, la dichiarazione di voler fissare ivi una semplice dimora-soggiorno, e non la residenza, è del tutto irrilevante**. * Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 1972, n. 126.

44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

– Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (31 att.).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

● Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. **Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l'effettiva volontà d'operarlo**, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il **ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo**, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti. * Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2011, n. 21370, Cascavilla c. Da Re ed altro. [RV619308]

● In base al combinato disposto degli artt. 31 disp. att. c.c. e 44 c.c., ai fini dell'**opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza** di una persona fisica è necessaria la **denuncia di quest'ultima sia al comune di provenienza che a quello di arrivo**, ma non è prescritto che tale doppia dichiarazione debba essere effettuata con distinti atti, poiché, al contrario, gli artt. 13, comma 2, e 18, comma 1, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) — con i quali le predette norme codicistiche devono essere coordinate — stabiliscono che siffatte dichiarazioni, da redigersi utilizzando un «modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica» devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che le ha ricevute «al comune

di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione» restando così previsto che la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza sia effettuata **mediante un unico documento** destinato sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso anche al comune della precedente residenza. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto, ai fini della competenza territoriale in causa di separazione tra coniugi, opponibile all'attore il cambio di residenza del convenuto eseguito in base a rituale dichiarazione consegnata al solo comune di nuova residenza). * Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21916, Giuliani c. Rampini ed altro. [RV594605]

● Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l'antiorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della **doppia dichiarazione** resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, **manchi una certificazione anagrafica** che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell'atto, e **risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune** entrambe convergenti nell'evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, **difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione**, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest'ultimo l'onere di provare anche l'effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell'imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell'atto con quello della notificazione). * Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 662, Camporesi c. Sa Induyco. [RV533046]

● **La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell'atto ne comporta l'obbligo d'eseguire la notifica in tale luogo** (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all'art. 44 c.c. in tema d'opponibilità del trasferimento della residenza), attesa l'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso. * Cass. civ., sez. I, 1 settembre 1998, n. 8681.

● **Ai fini della nullità della notifica** non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, **il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza** e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c. e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica). * Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648.

● Nella determinazione del luogo di residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di separazione personale (art. 4 legge n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 8 legge n. 74 del 1987, richiamato, quanto ai giudizi di separazione, dall'art. 23 di quest'ultima legge), il principio della corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso; **allorché si provi o risulti in**

concreto che il terzo di buona fede — che può anche essere il coniuge separato di fatto — **fosse a conoscenza della mancata corrispondenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto a detto terzo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 c.c.** in ordine all'opponibilità del trasferimento della residenza (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva sul presupposto che il coniuge ricorrente fosse a conoscenza che la moglie, fin da un mese prima della presentazione del ricorso, visse con i figli in altro comune, presso il cui Ufficio di Stato civile aveva presentato dichiarazione di trasferimento, e nel quale il ricorrente medesimo aveva indirizzato cartoline ai figli qualche tempo dopo la presentazione del ricorso). * Cass. civ., sez. I, 22 luglio 1995, n. 8049.

● **Il principio secondo cui il mutamento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede** se non sia accompagnato dalle forme di pubblicità richieste dalla legge è ispirato alla necessità di tutelare i terzi di buona fede da ogni azione fraudolenta, messa in opera dall'interessato alla posizione anagrafica, basata su una non documentata ed artificiosa alterazione del luogo di residenza. Tale principio opera soltanto nei rapporti fra l'interessato e i terzi e **non può essere invocato nei rapporti dei terzi fra loro**, rispetto ai quali le risultanze anagrafiche costituiscono soltanto un elemento presuntivo che può essere vinto dalla prova contraria. (Nella specie, la contestazione sulla posizione anagrafica del proprietario del veicolo investitore era sorta e veniva dibattuta tra l'infortunato e la società di assicurazioni tenuta alla copertura assicurativa del sinistro). La normativa che disciplina il trasferimento della residenza (artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.) ha valore strettamente obbligatorio e, come tale, produttivo di eventuali presunzioni collegate col compimento o l'omissione degli adempimenti da essa prescritti solo nel caso in cui il trasferimento si verifichi tra due comuni dello stesso Stato italiano, non già quando si tratti di trasferimento all'estero, non potendo la legge italiana imporre agli uffici comunali esteri i correlativi adempimenti, né dare ai certificati stranieri la stessa efficacia di quelli dell'autorità italiana. * Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1977, n. 5259.

● **La non opponibilità del cambiamento di residenza**, ove non sia stata eseguita, ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.c., la doppia dichiarazione al comune della nuova residenza ed a quello della precedente, è limitata ai terzi di buona fede,

per cui **non può essere invocata dal terzo che abbia avuto sicura conoscenza della residenza effettiva dell'altra parte.** * Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1973, n. 42.

● **L'art. 44 c.c.**, secondo cui il cambiamento di residenza implica, in via normale, anche il cambiamento di domicilio di fronte ai terzi di buona fede, **ha valore esclusivamente a favore di detti terzi, ma non a loro danno**, nel senso di obbligarli a considerare come effettivamente avvenuto un trasferimento di domicilio anche quando esso, nonostante le risultanze anagrafiche, sia invece rimasto immutato. * Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1971, n. 418.

45. (1) Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. – Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (43) (2).

Il minore (2) ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore (343). Se i genitori sono separati (150) o il loro matrimonio è stato annullato (117 ss.) o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili (3) o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore (424).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

(2) *La Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45 primo comma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.*

(3) *Si veda la L. 1° dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.*

● In tema di **imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia**; per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione. * Cass. civ., sez. V, 8 settembre 2003, n. 13085, Min. Finanze c. Romano. [RV566629]

● **In tema di revisione dell'affidamento del figlio minore** di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, **l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata**, alla stregua dell'esigenza della migliore tutela degli in-

teressi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell'art. 45, secondo comma (nuovo testo) c.c. **sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale «convive»**, in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive). * Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 1982, n. 558.

46. Sede delle persone giuridiche. – Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche (11 ss.) si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro (34) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (33, 34).

● La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 c.p.c. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificate come amministratore e padre del diretto interessato). * Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2012, n. 3516, Mecom Meridionale Costr. Meccaniche S.r.l. c. Equitalia S.p.a. [RV621931]

● Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, **deve intendersi per sede effettiva** il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i

terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che potesse considerarsi come sede effettiva di una società lo studio di un commercialista legato alla stessa da un rapporto professionale, presso il quale era stata eseguita la notificazione dell'atto di citazione). * Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1997, n. 497. Conformi, sul principio di cui alla prima parte della massima: Cass. III, 16 giugno 1984, n. 3604; Cass. lav., 28 luglio 2000, n. 9978; Cass. III, 4 agosto 2000, n. 10243; Cass. lav., 13 aprile 2004, n. 7037, la quale, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza di merito che «aveva ritenuto valida la notifica effettuata alla società convenuta presso la sede effettiva, ritenuta tale sulla base della circostanza che la corrispondenza veniva recapitata a tale indirizzo e della qualificazione di sede amministrativa attribuita ad esso dalla stessa società nella propria corrispondenza». Nello stesso senso anche Cass. lav., 12 marzo 2009, n. 6021 la quale, sempre in applicazione del medesimo principio, come si legge nella stessa massima ufficiale «ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione».

● **Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma c.c.**, secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, **ha valenza generale**, nel senso che individua qual'è il concetto di «sede» al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio. * Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1998, n. 959, Syntax Processing Spa c. Corap Srl. [RV512084]

● La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione

degli atti, **è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico**, eventualmente provvisorio o precario, **di ricevere la corrispondenza**. * Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2009, n. 10307, Club Classiche Ruggenti c. Cillo. [RV608172]

● **La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 46 c.c.**, secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, **vale pure ai fini delle notificazioni contenute nell'art. 145 c.p.c.**, con la conseguente validità della notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale; ma tale principio presuppone la divaricazione fra sede effettiva e sede legale e la sostituzione di quest'ultima, puramente formale e nominalistica, con la sede effettiva dell'attività direzionale e organizzativa e non spiega, pertanto, i suoi effetti nell'ipotesi in cui la sede legale sia anche l'effettivo centro d'imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società fanno capo, non rilevando che talune attività sociali risultino decentrate e così il luogo ove si svolgono attività di gestione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative. * Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 1985, n. 2341. Conformi, sul principio di cui alla prima parte della massima, oltre alla massima che segue, anche: Cass. I, 19 aprile 1995, n. 4399; Cass. II, 6 febbraio 1998, n. 1202; Cass. lav., 3 novembre 1998, n. 11004; Cass. lav., 10 febbraio 2005, n. 2671; Cass. I, 24 febbraio 2004, n. 3620, la quale precisa che «ai fini della configurabilità di una sede effettiva occorre che nel luogo indicato abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi».

● La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art. 145 c.p.c. Pertanto **ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto** che non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere

la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. * Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2001, n. 904. *Idem*, Cass. III, 14 giugno 2005, n. 12754.

● La sede effettiva di una persona giuridica, ossia la sede diversa da quella stabilita ed indicata nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ente, non è semplicemente il luogo ove si trovano i beni, gli stabilimenti dell'ente, nel quale si svolge la sua attività produttiva, ma quello in cui vi abbiano effettivo svolgimento anche la sua attività amministrativa e direzionale, ove cioè risiedono il suo rappresentante, i suoi amministratori e si convocano le assemblee. Deve, pertanto, escludersi la giuridica configurabilità di sedi secondarie di fatto. **La notificazione della citazione introduttiva del giudizio va fatta sempre nella sede della persona giuridica, anche quando il giudizio deve svolgersi in altro luogo** (quale quello ove esista uno stabilimento dell'ente o una qualsiasi dipendenza, al quale è adetto il lavoratore che istituisce il giudizio). * Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1972, n. 3028. Conforme, sul principio di cui alla prima parte della massima, Cass. I, 24 febbraio 2004, n. 3620, parzialmente riportata in coda alla quarta massima.

● **La sede effettiva** della persona giuridica, di cui si occupa l'art. 46 c.c. per attribuire la stessa rilevanza giuridica della sede risultante dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal registro, non può essere che la sede principale, e questa **non può essere che unica, anche se più possono essere le sedi secondarie** costituenti centri d'affari della persona giuridica. * Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 1968, n. 3481.

● In tema di notificazione a persona giuridica, **l'art. 46, capoverso, c.c.** equiparando, di fronte ai terzi, la sede effettiva a quella legale **non comporta**, quando le stesse siano divergenti, **l'onere di un previo tentativo di notificazione nella sede legale prima di provvedervi in quella effettiva**. * Cass. civ., sez. I, 21 luglio 1993, n. 8142, Edile Donatello Srl c. Mesturini Conti.

● **L'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività delle decisioni rese in uno degli Stati che hanno stipulato la**

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804), **va rivolta**, per quanto riguarda l'Italia, alla **Corte d'appello del domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione** (art. 32, secondo comma), restando assimilata al domicilio la sede della società e delle persone giuridiche (art. 53, primo comma), sicché la notifica eseguita presso la sede legale della società deve ritenersi effettuata presso il domicilio. **Nessun argomento in contrario può desumersi dall'art. 46, secondo comma, c.c.**, che consente ai terzi, in caso di divergenza fra sede legale e sede effettiva, di considerare anche quest'ultima come sede della società, in quanto la norma ha il solo evidente scopo di tutelare i terzi, senza che da essa possa in alcun modo trarsi la conseguenza che il luogo di svolgimento dell'attività debba essere considerato come domicilio della società ad ogni fine e, in particolare, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per il riconoscimento della sentenza straniera. * Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2006, n. 15730, Officine Meccaniche Giovanni Casalini c. Garage Lerat Sprl. [RV593397]

● Essendo il **condominio** un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico *ex art.* 46 c.c. — **le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale**, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti *aliunde*, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifica inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica *ex art.* 140 c.p.c. è

possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c. * Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12460. Nello stesso senso, sulla prima parte della massima, Cass. II, 2 agosto 2005, n. 16141. [RV574258]

47. Elezione di domicilio. – Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari (30, 139, 141, 170, 366, 480, 543 c.p.c.).

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350 n. 13).

● **L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario.** Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario. * Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13243, Cappelli c. Pantaleo [RV631754]

● **L'atto di elezione di domicilio speciale,** che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 c.p.c., **deve connotarsi secondo caratteri di incontrovertibile univocità,** onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino. **Non riveste, pertanto, tale carattere quella dichiarazione che si limiti,** nel corso delle trattative extraprocessuali per il componimento di una vertenza insorta tra le parti, **al semplice invito,** rivolto alla controparte, **a rivolgersi al proprio legale** (con contestuale indicazione dell'indirizzo del medesimo), onde trasferire il livello delle trattative dal piano dei rapporti personali a quello, formale, che presuppone l'assistenza di un avvocato. * Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1997, n. 11037, Faieta c. Riello. [RV509676]

● Qualora con un unico atto sia conferita procura *ad litem* ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, **essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l'eventuale nullità della prima,** da qualunque causa dipendente, **non si comunica**

alla seconda che rimane pertanto valida. * Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1998, n. 1162, Campanardi c. Sulpizi ed altro. [RV512239]

● **Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l'elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non oltre l'anno dalla pronuncia di questa** (salvo il periodo di sospensione). Pertanto, la notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della medesima in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 comma terzo c.p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente, e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione. * Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1995, n. 6947. Conformi, sul principio di cui alla prima parte della massima, fra le altre: Cass. Sezioni Unite, 20 novembre 1982, n. 6248; Cass. III, 3 marzo 1987, n. 2233; Cass. lav., 11 maggio 1987, n. 4338, le quali peraltro, dissentono sulla seconda parte, affermando che, nell'ipotesi data, la notificazione è da considerare inesistente e, pertanto, non sanabile mediante rinnovazione. Diforme, invece, sulla prima parte, appare la massima che segue.

● L'elezione di domicilio, pur se presso il procuratore, costituisce un atto ontologicamente distinto dalla procura alle liti e perciò conserva, ai sensi dell'art. 47 c.c., la sua validità per ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti limitata espressamente o collegata strettamente a un dato grado o fase del giudizio stesso: conseguentemente, in mancanza d'una tale limitazione, **l'elezione di domicilio presso il procuratore compiuta nella fase cautelare del procedimento di sequestro rileva ai fini della notifica della citazione per il giudizio di convalida.** * Cass. civ., sez. III, 28 giugno 1989, n. 3146, Ravelli c. Lonardini. Nello stesso senso, Cass. II, 18 aprile 1987, n. 3879.

● **Per quanto attiene alla elezione di domicilio** prevista dall'art. 47 c.c., trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di rinuncia al diritto di essere citati nel proprio domicilio e davanti al giudice naturale, **occorre che le parti si pronuncino in ordine ad essa in modo espresso, esplicito ed univoco,** tale cioè da non dare luogo a dubbi circa la loro effettiva volontà. (Nella specie, le parti si erano limitate alla semplice indicazione dei rispettivi domicili «reali» nel preambolo della scrittura privata nella

quale era consacrato il contratto tra di esse stipulato. Il giudice di merito aveva escluso che ciò equivallesse ad elezione di domicilio; la Suprema Corte, nel ritenere esatta la pronuncia, ha enunciato il principio che precede). * Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1968, n. 3793.

● **L'elezione di domicilio, fatta dalla parte in sede di stipulazione del contratto** (nella specie, locazione), **deve ritenersi a carattere non esclusivo**, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria, e, come tale, non ostativa a che l'atto unilaterale recettizio, inerente al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta), venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1335 c.c. * Cass. civ., sez. III, 9 settembre 1978, n. 4083. Conforme, Cass. III, 23 settembre 1996, n. 8399. Nello stesso senso anche Cass. II, 23 gennaio 2001, n. 904.

● Ai sensi dell'art. 47 c.c., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, **ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione**, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio; quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua. (Alla stregua del cennato principio, la S.C. ha, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ritenuto, cassando la contraria decisione del giudice di merito, che il domicilio eletto da una ditta con sede in Slovenia presso lo studio di un avvocato residente nello Stato italiano in una istanza volta a ottenere la restituzione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo a seguito di contestazione della contravvenzione prevista e punita dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 non poteva valere per la successiva notifica dell'ordinanza-ingiunzione, né per l'applicazione del termine previsto dall'art. 22 legge n. 689 del 1981 per l'opposizione da parte di residenti nello Stato italiano). * Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2005, n. 13561, Lampe Josko Ditta Sp c. Pref Trieste. [RV581725]

● Atteso il carattere formale dell'atto di elezione di domicilio che sostituisce tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona **deve escludersi che il medesimo possa compiersi per facta concludentia**. (Nella specie,

la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica di un atto di impugnazione eseguita a mani di un avvocato che, pur avendo svolto attività di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado, non risultava aver assunto successivamente, con alcun atto formale, la qualità di difensore domiciliatario della parte in causa). * Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2008, n. 25647, Min. Economia Finanze ed altro c. Gambardella ed altri. [RV605221]

● L'art. 141 c.p.c., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di **notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria**, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poichè la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto. * Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2003, n. 13897, Min. Affari Esteri c. Bon Spa. Nello stesso senso, Cass., Sezioni Unite., 3 marzo 2003, n. 3075. [RV567010]